Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 marzo 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 febbraio 1985.

Revisione programmata delle specialità medicinali registrate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 162 e 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di registrazione delle specialità medicinali e la potestà dell'amministrazione di procedere alla revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, il quale dispone che la registrazione di una specialità medicinale è revocata, fra l'altro, quando risulti che la specialità non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu autorizzata o quando la stessa si sia dimostrata, dall'uso, nociva;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto che, avuto riguardo ai poteri discrezionali concessi all'amministrazione, le specialità medicinali registrate possono essere assoggettate a una procedura di revisione programmata, volta a verificare se per esse, sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tenuto conto dei dati concernenti il monitoraggio di tali farmaci, sussistano elementi sufficienti a giustificare il mantenimento delle relative registrazioni;

Considerato che per le specialità medicinali registrate fino al 31 dicembre 1974 la revisione è già stata disposta con decreto ministeriale 18 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 351 del 28 dicembre successivo;

Ritenuto opportuno estendere l'opera di revisione alle specialità medicinali registrate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1979, suddividendole per gruppi terapeutici e tenendo conto, per quanto attiene ai prodotti di associazione, dei criteri contenuti nell'allegato V della raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 26 ottobre 1983, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 332 del 28 novembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di registrazione di specialità medicinali registrate in data compresa fra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1979 debbono presentare al Ministero della sanità - Direzione generale servizio farmaceutico, adeguate informazioni al fine di dimostrare la sussistenza, alla luce delle più aggiornate conoscenze, delle condizioni necessarie per il mantenimento della registrazione delle specialità medicinali medesime.

Art. 2.

Le informazioni di cui all'articolo precedente dovranno pervenire sotto forma di relazione, redatta secondo l'ordine degli argomenti previsto dall'art. 4-*bis* della direttiva n. 65/65/CEE, come modificata dall'art. 1 della direttiva n. 83/570/CEE, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 332 del 28 novembre 1983.

In particolare, la relazione dovrà comprovare che il metodo analitico della specialità medicinale è aggiornato sotto il profilo tecnico e del progresso scientifico; dovrà porre in evidenza ogni ulteriore elemento tossico-farmacologico venuto a conoscenza dell'azienda, su base bibliografica o per sperimentazione diretta, in epoca successiva alla registrazione della specialità medicinale; dovrà riferire, in merito all'utilizzazione clinica del farmaco, eventuali nuovi dati di conferma dell'efficacia del prodotto in rapporto alle indicazioni approvate e fornire un commento su tutti gli effetti indesiderati riscontrati, anche se già comunicati al Ministero della sanità in ottemperanza al decreto ministeriale 28 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 13 agosto 1984.

In allegato alla relazione potranno essere presentate eventuali proposte di modifica degli stampati del prodotto, tenuto conto delle conclusioni della relazione stessa.

La relazione di cui ai commi precedenti dovrà pervenire:

per i prodotti antireumatici, antiflogistici e antidolorifici, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

per i chemio-antibiotici, gli antiblastici, i sieri e i vaccini, entro ventiquattro mesi dalla stessa data;

per i prodotti cardiovascolari e per i farmaci dell'apparato respiratorio, entro trenta mesi;

per i farmaci metabolici, ormonici e dell'apparato digerente, entro trentasei mesi;

per i prodotti neurologici, per quelli specialistici e per gli altri prodotti non compresi nelle categorie precedenti, entro quarantadue mesi, sempre da computare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per le specialità medicinali costituite da associazioni di principi attivi, la relazione di cui all'articolo precedente dovrà, in aggiunta a quanto richiesto per la generalità dei prodotti, evidenziare la corrispondenza della documentazione già acquisita agli atti o trasmessa in allegato alla relazione stessa, ai criteri contenuti nell'allegato V della raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 26 ottobre 1983, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 332 del 28 novembre 1983.

Art. 4.

Dopo la scadenza dei termini previsti nell'articolo precedente, le specialità medicinali per le quali, anche in base alla documentazione presentata, non risulte

ranno sussistere condizioni che giustifichino il mantenimento della relativa registrazione, saranno sottoposte alla procedura di revoca, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

La mancata ottemperanza, entro i termini stabiliti, a quanto prescritto dal presente decreto sarà valutata ai fini della revoca della registrazione, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni acquisite agli atti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

(1264)

DECRETO 26 febbraio 1985.

Modificazioni alla disciplina dell'informazione scientifica sui farmaci.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 luglio 1981, con cui, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono state dettate norme per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;

Visto il successivo decreto 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 333 del 3 dicembre 1982, con il quale, alla luce delle risultanze della sua prima applicazione, sono state dettate disposizioni volte a integrare, precisare e adeguare la disciplina recata dal richiamato decreto 23 giugno 1981;

Ritenuto opportuno procedere ad ulteriori modifiche della disciplina predetta per una più idonea attività di informazione scientifica sui farmaci e una più efficace azione di controllo da parte dell'amministrazione sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 luglio 1981, come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982, è sostituito dal seguente:

« Il materiale informativo di cui al comma precedente deve essere comunque accompagnato dalla scheda tecnica di cui al successivo art. 4 e rispondere ai seguenti requisiti:

a) i dati relativi alle caratteristiche farmacologiche e cliniche del prodotto devono essere riferiti in forma scientificamente documentata, con la citazione delle relative fonti bibliografiche. Particolare evidenza deve essere data alla parte relativa alle controindicazioni, avvertenze ed effetti collaterali, il cui testo deve essere adeguato a quello dei fogli illustrativi approvati dal Ministero della sanità e a quello delle monografie e notizie pubblicate nel Bollettino d'informazione sui farmaci di cui all'ottavo comma del successivo art. 6 o in altre pubblicazioni cui il Ministero della sanità faccia rinvio;

b) i testi informativi non devono dare peculiare risalto ad una indicazione terapeutica secondaria del prodotto o ad attività e caratteristiche biologiche del farmaco la cui evidenziazione possa indurre il medico a prescrivere la specialità al di fuori dell'ambito delle indicazioni terapeutiche formalmente approvate da questo Ministero;

c) i testi stessi devono essere conformi (quando vi sia corrispondenza di prodotti) alle più accreditate monografie internazionali sui farmaci (rapporti O.M.S., P.D.R. e monografie sui generici F.D.A.);

d) i testi non devono riportare alcun elemento grafico (disegni, schemi, figure, ecc.) o enunciativo (titoli, dichiarazioni, slogans), che non sia strettamente aderente al contenuto tecnico del prodotto e non corrisponda a simbolismi scientifici. Devono in ogni caso essere evitate allegorie dettate da intenti promozionali ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale richiamato nell'articolo precedente è sostituito dal seguente:

« Il materiale di cui al comma precedente può essere utilizzato dall'azienda interessata a partire dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data in cui copia del medesimo è pervenuta al Ministero della sanità, purché nel frattempo lo stesso Ministero non abbia disposto il divieto di divulgazione del materiale, indicandone i motivi ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale richiamato al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« La scheda tecnica che, ai sensi del precedente art. 1, terzo comma, deve accompagnare il materiale informativo deve contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:

1. denominazione della specialità medicinale;

2. composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi ed eccipienti; devono essere usate le denominazioni comuni internazionali raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità ogni qualvolta esse esistano, o, in mancanza di queste, le denominazioni comuni usuali o le denominazioni chimiche;

3. forma farmaceutica;

4. proprietà farmacologiche e tossicologiche, ed elementi di farmacocinetica;

5. informazioni cliniche;

5.1 indicazioni terapeutiche;

5.2 controindicazioni;

5.3 effetti indesiderati (frequenza e gravità);

5.4 speciali precauzioni per l'uso;

5.5 uso in caso di gravidanza e di allattamento;

5.6 interazioni medicamentose e altre;

5.7 posologie e modo di somministrazione per adulti e, qualora necessario, per bambini;

5.8 sovradosaggio (sintomi, soccorsi d'urgenza, antidoti);

5.9 avvertenze;

5.10 effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine;

6. informazioni farmaceutiche;

6.1 incompatibilità;

6.2 durata di stabilità a confezionamento integro; se necessario, durata di stabilità previa ricostituzione del prodotto o dopo che il recipiente sia stato aperto per la prima volta;

6.3 speciali precauzioni per la conservazione;

6.4 natura del contenitore, confezioni e relativi prezzi;

6.5 nome o ragione sociale e domicilio, oppure sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato;

6.6 numero di registrazione e data di prima commercializzazione;

6.7 eventuale tabella di appartenenza secondo la legge 22 dicembre 1975, n. 685;

6.8 regime di dispensazione al pubblico (vendita senza ricetta medica; su presentazione di ricetta medica ripetibile; su prescrizione di ricetta medica da rinnovare volta per volta).

La scheda tecnica deve essere scritta con caratteri tipografici non inferiori al corpo 8 su spazio 8.

Una bozza di scheda tecnica deve essere presentata ai competenti uffici interessati unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di ciascuna specialità medicinale ».

Le disposizioni di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, quelle di cui agli articoli 2 e 3 entrano in vigore il 1° luglio 1985.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

(1263)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Co.Tra.T. », in Pontecagnano Faiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Co.Tra.T. », con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Co.Tra.T. », con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), costituita per rogito notaio Raimondo Malinconico in data 23 gennaio 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Vincenzo Forte, nato a S. Angelo dei Lombardi il 5 aprile 1947 ed ivi residente in via Arcangelo Sepe;

dott. Antonio Bucarelli, nato a Roma il 9 novembre 1928 ed ivi residente in via Appia Pignatelli n. 429;

sig. Gaetano Lupi, nato a Cava dei Tirreni il 6 luglio 1951 ed ivi residente in corso Principe Amedeo n. 81,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1316)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 novembre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 51,558 miliardi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e della legge 4 giugno 1984, n. 194 (residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Vista la delibera CIPAA 20 luglio 1983, con la quale, fra l'altro, viene assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 1.053,980 miliardi, per le finalità, di cui alla sopracitata legge n. 984/77, secondo i vincoli di destinazione indicati nel l'allegato *A* della delibera medesima;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 169124 del 23 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1983, registro n. 48, foglio n. 219, con il quale la competenza 1983 del cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene incrementata dell'importo di lire 1.053,980 miliardi;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 46, concernente l'impegno complessivo della somma di lire 1.053,980 miliardi, pari alla disponibilità di bilancio per l'esercizio 1983, per le finalità previste dalla legge n. 984/77, da conseguire a cura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la sentenza 14 dicembre 1983, n. 340, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge n. 984/77 (« Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione e delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani »), per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1984, ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto il proprio decreto del 5 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 1, foglio n. 192, con il quale è stato disposto l'annullamento degli impegni precedentemente assunti a favore della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, pari, rispettivamente, a lire 17,957 miliardi, a lire 15,801 miliardi e a lire 17,800 miliardi, per un importo complessivo di lire 51,558 miliardi;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente interventi a sostegno dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 16 della richiamata legge n. 194/84;

Ritenuto che, secondo quanto disposto dal sopracitato art. 16 in ordine alla « definizione dei rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano », l'importo di lire 51,558 miliardi — accantonato con il richiamato decreto ministeriale 5 aprile 1984, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984 — sia ora trasferibile ai soggetti destinatari;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 51.558.000.000 viene impegnata a favore della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

Friuli-Venezia Giulia	17.957.000.000
Provincia autonoma di Trento	15.801.000.000
Provincia autonoma di Bolzano . . .	17.800.000.000
Totale . . .	51.558.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 106

(1317)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 1984.

Modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Viareggio 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 26 luglio 1984, con la quale il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Viareggio 1985, che prevede l'assegnazione di premi speciali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Viareggio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI DELLA LOTTERIA DI VIAREGGIO 1985

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Viareggio 1985, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno a nove estrazioni a sorte secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - EUR - Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi speciali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI VIAREGGIO 1985

Calendario delle estrazioni dei premi speciali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 24 dicembre 1984	24 dicembre 1984
Ore 9 del 31 dicembre 1984	31 dicembre 1984
Ore 9 del 7 gennaio 1985	7 gennaio 1985
Ore 9 del 14 gennaio 1985	14 gennaio 1985
Ore 9 del 21 gennaio 1985	21 gennaio 1985
Ore 9 del 28 gennaio 1985	28 gennaio 1985
Ore 9 del 4 febbraio 1985	4 febbraio 1985
Ore 9 dell'11 febbraio 1985	11 febbraio 1985
Ore 9 del 18 febbraio 1985	18 febbraio 1985

(1240)

DECRETO 16 gennaio 1985.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1985 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Viareggio, manifestazione 1985, collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio, avrà inizio il 1° dicembre 1984 e si concluderà il 24 febbraio 1985.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventisette serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Viareggio il giorno 24 febbraio 1985, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 febbraio 1985, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta di prima categoria, partecipanti ai corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo l'emissione del verdetto della giuria incaricata dal comitato organizzatore del carnevale di Viareggio di giudicare e classificare le costruzioni suddette.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria i biglietti abbinati seguiranno la classifica delle costruzioni in cartapesta, quale risulterà dal verdetto di cui sopra.

Qualora la classifica delle costruzioni non dovesse determinare un numero sufficiente di costruzioni, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle costruzioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle costruzioni di prima categoria eventualmente classificate.

Qualora i corsi mascherati non dovessero aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e dell'art. 1 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Viareggio, manifestazione 1985, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 18 febbraio 1985.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Firenze per le ore 12 del giorno 22 febbraio 1985.

Art. 9.

Il dott. Enrico Parziale, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo la dott.ssa Graziella Rossato, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1985
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 135

(1241)

DECRETO 27 febbraio 1985.

Approvazione del modello 740/S, con annesso quadro 740-S/A-B, concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1985 dalle persone fisiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui le dichiarazioni previste nel titolo I dello stesso decreto devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale;

Decreta:

E' approvato l'unito modello 740-S, con annesso quadro 740-S/A-B, concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1985.

Il suddetto modello può essere utilizzato, in alternativa al modello 740, esclusivamente dai soggetti possessori di soli redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di terreni e di fabbricati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

RISERVATO ALL'UFFICIO

UFFICIO DELLE IMPOSTE DI ____________ N. ________

oppure

CENTRO DI SERVIZIO DI ____________

PRESENTATA AL COMUNE DI ____________

il ____________ n. ________

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

740-s/85

MODELLO SEMPLIFICATO

Redditi di lavoro dipendente, terreni e fabbricati

REDDITI 1984

DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno
		1

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (punto 5 delle istruzioni)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

(*)	TELEFONO (facoltativo) (**) Prefisso Numero	POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (punto 8 delle istruzioni)

TITOLO DI STUDIO	STATO CIVILE — se variato nel 1984 indicarne il mese	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	LAVORO DIPENDENTE Qualifica Attività

CONIUGE DICHIARANTE

Compilare solo in caso di dichiarazione congiunta ovvero di dichiarazione dei redditi altrui (punto 8 delle istruzioni)

NUMERO DI CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME	SESSO	DATA DI NASCITA Giorno Mese Anno

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (compilare solo se diversa dal dichiarante)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

(*)	TELEFONO (facoltativo) Prefisso Numero	POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (punto 8 delle istruzioni)

TITOLO DI STUDIO	STATO CIVILE — se variato nel 1984 indicarne il mese	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	LAVORO DIPENDENTE Qualifica Attività

(*) Barrare la casella se il contribuente beneficia della sospensione del pagamento delle imposte perchè residente, all'atto dell'evento, in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 (art. 13 *quinquies* L. n. 363 del 1984).

(**) Indicazione riservata ai contribuenti che presentano la dichiarazione ai Centri di Servizio.

FAMILIARI A CARICO

Il coniuge non dichiarante va indicato anche se non a carico

N. Ord.	1 Rel. Parent.	2 COGNOME E NOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	3 DATA DI NASCITA giorno mese anno	4 ATTIVITÀ	5 MESI A CARICO (***)	6 NUMERO DI CODICE FISCALE (solo se possiede redditi)	7 FIRMA (1) (per attestazione) (***)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

(1) Con la firma in colonna 7 i familiari, diversi dai figli minorenni, attestano di essere a carico, non avendo posseduto redditi superiori a L. 2.750.000 tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 3 del D.L. n. 528 del 1984, conv. con modif. nella L. n. 733 del 1984, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge.
N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

(***) Se il coniuge non è a carico lasciare in bianco le colonne 5 e 7.

Casi particolari di domicilio fiscale

(punto 10 delle istruzioni)

TIT. (****)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

(****) Indicare D o C a seconda che il domicilio fiscale riguardi il "Dichiarante" o il "Coniuge Dichiarante".

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere ed allegare

A	AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	NUMERO (1)	C V FISC. — TARGA (2) — ALIM. (3) — immatr. (4) — PERIODO (5) — C V FISC. — TARGA (2) — ALIM. (3) — immatr. (4) — PERIODO (5)
B	RESIDENZE SECONDARIE (6)	NUMERO (1)	VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — PROV. — % (7) — PERIODO (5)
C	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI — NUMERO MESI LAVORATI	NUMERO NON CONVIVENTI — NUMERO ORE LAVORATE
D	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	NUMERO (1)	A MOTORE STAZZA — C V FISC. — % (7) — PERIODO (5) — A VELA STAZZA — METRI — % (7) — PERIODO (5)
E	AEROMOBILI DA TURISMO	NUMERO (1)	AEREO HP — ORE DI VOLO — % (7) — ELICOTTERO HP — ORE DI VOLO — % (7)
F	CAVALLI DA CORSA O DA EQ.	N° MANTENUTI IN PROPRIO DA CORSA — DA EQUITAZIONE	% (7) — PERIODO (5) — N° MANTENUTI A PENSIONE DA CORSA — DA EQUITAZIONE — % (7) — PERIODO (5)
G	RISERVE DI CACCIA	SUPERFICIE (HA)	IN COLLINA O IN PIANURA — IN MONTAGNA — % (7) — PERIODO (5)

NOTE: (1) NUMERO TOTALE DI BENI DISPONIBILI; (2) SE ROMA = RM; (3) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (4) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (5) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (6) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO; (7) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI.

QUADRO C - redditi di lavoro dipendente ed assimilati

SEZ. I – lavoro dipendente ed assimilati di cui all'art. 47, lett. a), g), DPR n° 597 del 1973

N. Ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	DICHIARANTE 2 REDDITI	DICHIARANTE 3 RITENUTE	CONIUGE 4 REDDITI	CONIUGE 5 RITENUTE
1		.000	.000	.000	.000
2		.000	.000	.000	.000
3		.000	.000	.000	.000
4		.000	.000	.000	.000
5	TOTALI	.000	.000	.000	.000

SEZ. II – assimilati di cui all'art. 47, lett. c), d), e), f), DPR n° 597 del 1973

N. Ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	DICHIARANTE 2 REDDITI	DICHIARANTE 3 RITENUTE	CONIUGE 4 REDDITI	CONIUGE 5 RITENUTE
6		.000	.000	.000	.000
7		.000	.000	.000	.000
8		.000	.000	.000	.000
9	TOTALI	.000	.000	.000	.000

Quando i redditi sono certificati dal modello 101 o dal modello 201 rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente erogante, trascrivere nella colonna 2 o 4 l'importo arrotondato del punto 8 del certificato e nella colonna 3 o 5 l'importo arrotondato del punto 21 del certificato

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO D - redditi soggetti a tassazione separata

SEZ. I – emolumenti arretrati

N. Ord.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	DICHIARANTE 2 REDDITI	DICHIARANTE 3 RITENUTE	CONIUGE 4 REDDITI	CONIUGE 5 RITENUTE
10		.000	.000	.000	.000
11		.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C)

SEZ. II – indennità di fine rapporto di lavoro dipendente

	TIT. (*)	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 ANNO DI FINE RAPPORTO	3 DURATA DEL RAPPORTO	ACCONTI, ANTICIPAZIONI ED INDENNITÀ 4 NEL 1984	ACCONTI, ANTICIPAZIONI ED INDENNITÀ 5 IN TOTALE	RITENUTE FISCALI 6 NEL 1984	RITENUTE FISCALI 7 IN TOTALE
12			19__		.000	.000	.000	.000
13			19__		.000	.000	.000	.000
14			19__		.000	.000	.000	.000
15			19__		.000	.000	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

QUADRO R - imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1984

		DICHIARANTE 1	CONIUGE 2
16	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	.000
17	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	.000
18	(Riportare il totale della colonna 1 a colonna 1 del rigo 30 del Quadro N e il totale della colonna 2 a colonna 3 del rigo 30 del Quadro N) TOTALI	.000	.000

DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

DICHIARANTE

ILOR E 50% IMPOSTE ARRETRATE

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	1 SOMME CORRISPOSTE	2 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
19		TOTALE A	.000

INTERESSI PASSIVI

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	1 SOMME CORRISPOSTE	2 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
20		TOTALE B	.000

ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	1 SOMME CORRISPOSTE	2 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
21		TOTALE C	.000

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	1 SOMME CORRISPOSTE	2 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
22		TOTALE D	.000
23	SPESE MEDICHE (vedi ultima pagina)	TOTALE E	.000
24	ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi di rigo 19, 20, 21, 22 e 23; riportare a rigo 32 col. 1)	TOTALE F	.000

CONIUGE DICHIARANTE

ILOR E 50% IMPOSTE ARRETRATE

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		TOTALE A	.000

INTERESSI PASSIVI

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		TOTALE B	.000

ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		TOTALE C	.000

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

N. All.	PERCETTORE DELLE SOMME	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		.000	.000
		TOTALE D	.000
	SPESE MEDICHE (vedi ultima pagina)	TOTALE E	.000
	ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi di rigo 19, 20, 21, 22 e 23; riportare a rigo 32 col. 3)	TOTALE F	.000

(*) Indicare il titolare del reddito con la sigla D o C a seconda che si tratti del soggetto specificato nel riquadro «Dichiarante» o «Coniuge Dichiarante» del frontespizio.

QUADRO N — riepilogo dell'irpef

	TIPO DI REDDITO	DICHIARANTE 1 REDDITI	DICHIARANTE 2 RITENUTE	CONIUGE 3 REDDITI	CONIUGE 4 RITENUTE
25	Dominicali dei terreni (dal Quadro A)	.000		.000	
26	Agrari (dal Quadro A)	.000		.000	
27	Dei fabbricati (dal Quadro B)	.000		.000	
28	Di lavoro dipendente e assimilati (dal Quadro C, sezione I)	.000	.000	.000	.000
29	Di lavoro dipendente e assimilati (dal Quadro C, sezione II)	.000	.000	.000	.000
30	Imposte ed oneri rimborsati (dal Quadro R)	.000		.000	
31	REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (sommare gli importi da rigo 25 a rigo 30)	.000	.000	.000	.000
32	Oneri deducibili (riportare gli importi di rigo 24)	.000		.000	
33	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi di rigo 32 da quelli di rigo 31 indicando zero se il risultato è negativo)	.000		.000	

Calcolo dell'irpef

			DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
34	IMPOSTA LORDA (applicare a ciascun importo di rigo 33 la TABELLA *g*) delle istruzioni)		.000	.000	.000
35	DETRAZIONI D'IMPOSTA (punto 21 delle istruzioni)	Quota esente (L. 96.000 se l'importo di rigo 33 è inferiore o uguale a L. 10.000.000, altrimenti L. 36.000)	.000	.000	
36		Coniuge a carico (L. 264.000 rapportate ai mesi dell'anno) — In relazione a quanto indicato nel frontespizio	.000	.000	
37		Figli a carico (L. 19.800 per 1 figlio, 39.600 per 2 figli, 59.400 per 3 figli ecc., rapportate ai mesi dell'anno ed in misura doppia se il coniuge è a carico o manca) — In relazione a quanto indicato nel frontespizio	.000	.000	
38		Altri familiari a carico (L. 13.200 per ciascun familiare rapportate ai mesi dell'anno) — In relazione a quanto indicato nel frontespizio	.000	.000	
39		Detrazione per terreni dati in affitto	.000	.000	
40		Ulteriore detrazione (L. 180.000 rapportate al periodo di lavoro dipendente o di pensione nell'anno, qualora il reddito complessivo di rigo 31 non superi L. 4.800.000)	.000	.000	
41		Totale (sommare gli importi da rigo 35 a rigo 40)	.000	.000	
42		Ulteriore detrazione decrescente — solo per i lavoratori dipendenti	.000	.000	
43		Spese per la produzione del reddito — solo per i lavoratori dipendenti	.000	.000	
44		Oneri e spese personali — solo per i lavoratori dipendenti	.000	.000	
45		Totale (sommare gli importi da rigo 42 a rigo 44)	.000	.000	
46		Importo detraibile (per la verifica di detto importo vedi punto 21 delle istruzioni)	.000	.000	
47	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi di rigo 41 e di rigo 46)		.000	.000	.000
48	IMPOSTA NETTA (sottrarre l'importo di rigo 47 col. 4 da quello di rigo 34 col. 4, indicando zero se il risultato è negativo e proseguire nel calcolo)				.000
49	RITENUTE (riportare la somma degli importi delle colonne 2 e 4 del rigo 31)				.000
50	DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 49 da quello di rigo 48; se l'importo di rigo 49 è maggiore di quello di rigo 48 vedi punto 20 delle istruzioni)				.000
51	ACCONTO VERSATO (riportare la somma degli importi dei versamenti effettuati)				.000
52	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 51 da quello di rigo 50)				.000
	oppure se negativo				
53	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 50 da quello di rigo 51)				.000

QUADRO O — riepilogo dell'ilor

	TIPO DI REDDITO	DICHIARANTE 1 REDDITI	DICHIARANTE 2 DEDUZIONI	CONIUGE 3 REDDITI	CONIUGE 4 DEDUZIONI
54	Dominicali dei terreni (dal Quadro A)	.000		.000	
55	Agrari (dal Quadro A)	.000	.000	.000	.000
56	Dei fabbricati (dal Quadro B)	.000		.000	
57	TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (sommare gli importi da rigo 54 a rigo 56)	.000	.000	.000	.000

Calcolo dell'ilor

		DICHIARANTE	CONIUGE
58	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre gli importi delle col. 2 e 4 da quelli delle col. 1 e 3 del medesimo rigo 57 e riportare rispettivamente alle col. 3 e 4)	.000	.000
59	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 15% degli importi di rigo 58)	.000	.000
60	ACCONTO VERSATO (riportare gli importi dei versamenti effettuati)	.000	.000
61	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre l'importo di rigo 60 da quello di rigo 59)	.000	.000
	oppure se negativo		
62	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre l'importo di rigo 59 da quello di rigo 60)	.000	.000

Calcolo dell'addizionale straordinaria

		DICHIARANTE	CONIUGE
63	Addizionale straordinaria su ILOR dovuta (8% di rigo 59) vedi punto 24 delle istruzioni	.000	.000
64	Acconto versato (riportare gli importi dei versamenti effettuati)	.000	.000
65	Addizionale da versare a saldo (sottrarre l'importo di rigo 64 da quello di rigo 63)	.000	.000
	oppure se negativo		
66	Addizionale di cui si chiede il rimborso (sottrarre l'importo di rigo 63 da quello di rigo 64)	.000	.000

DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

N. Ord.			DICHIARANTE 1 DATA DEL VERSAMENTO	DICHIARANTE 2 CODICE BANCA O CODICE UFF. POSTALE	DICHIARANTE 3 IMPORTO	CONIUGE 4 DATA DEL VERSAMENTO	CONIUGE 5 CODICE BANCA O CODICE UFF. POSTALE	CONIUGE 6 IMPORTO
67	IRPEF	acconto (*)			.000			.000
68	IRPEF	saldo (*)			.000			
69	ILOR	acconto (*)			.000			
70	ILOR	saldo (*)			.000			
71	ADDIZIONALE STRAORD.	acconto (*)			.000			
72	ADDIZIONALE STRAORD.	saldo (*)			.000			

Si allegano N. .... attestati di versamento

(*) Barrare la casella qualora non siano stati effettuati versamenti ai sensi dell'art. 13-*quinquies* della L. n. 363 del 1984 (eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio del 1984) DICHIARANTE ☐ CONIUGE ☐

DISTINTA DEGLI ONERI PER SPESE MEDICHE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

SEZ. I - SPESE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI

N. All.	DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO E DEDUCIBILI	N. All.	CONIUGE DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO E DEDUCIBILI
	codice fiscale percettore	.000	.000		codice fiscale percettore	.000	.000
	cognome o denominazione / nome				cognome o denominazione / nome		
	residenza				residenza		
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
Totale 1			.000	Totale 1			.000

SEZ. II - SPESE PARZIALMENTE DEDUCIBILI

N. All.	DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO	N. All.	CONIUGE DICHIARANTE	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO
	codice fiscale percettore	.000	.000		codice fiscale percettore	.000	.000
	cognome o denominazione / nome				cognome o denominazione / nome		
	residenza				residenza		
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
		.000	.000			.000	.000
Totale 2			.000	Totale 2			.000
Totale 3 Importo deducibile (punto 22 delle istruzioni)			.000	Totale 3 Importo deducibile (punto 22 delle istruzioni)			.000
Totale E (Spese mediche) 1+3 (riportare al rigo 23 col. 2)			.000	Totale E (Spese mediche) 1+3 (riportare al rigo 23 col. 4)			.000

I sottoscritti dichiarano che le spese mediche suindicate sono rimaste effettivamente a loro carico

I sottoscritti dichiarano di aver compilato e allegato i seguenti quadri:

DICHIARANTE

CONIUGE

Con la sottoscrizione i dichiaranti, qualora abbiano esposto deduzioni, detrazioni di imposta ed agevolazioni subordinate al possesso di redditi non superiori a limiti prefissati commisurati al reddito complessivo o al reddito imponibile, attestano altresì di aver tenuto conto, ai fini dei predetti limiti, anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, secondo quanto prescrive l'articolo 3 del D.L. n. 528 del 1984 convertito, con modificazioni, nella L. n. 733 del 1984. (Vedi punto 8 bis delle istruzioni anche per i relativi aspetti sanzionatori).

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	SESSO

DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI O CENTRO DI SERVIZIO DI	N° LISTA	N° PROTOCOLLO

Quadro N°

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI (punti 13 e 15 delle istruzioni)

N. ORD	1 PARTITA CATASTALE	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO 2 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI 3 IRPEF	4 ILOR	REDDITO AGRARIO RIVALUTATO 5 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI 6 IRPEF	7 ILOR	8 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*) (art. 7 D.P.R. n. 599 del 1973)
A 1		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 2		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 3		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 4		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 5		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 6		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 7		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 8		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 9		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 10		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 11		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 12		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 13		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 14		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 15		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 16		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 17		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 18		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
		TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Riportare il Totale di col. 3 a col. 1 del rigo 25 del Quadro N ed il Totale di col. 4 a col. 1 del rigo 54 del Quadro O.
Riportare il Totale di col. 6 a col. 1 del rigo 26 del Quadro N ed il Totale di col. 7 a col. 1 del rigo 55 del Quadro O.
Riportare il Totale di col. 8 a col. 2 del rigo 55 del Quadro O.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.	COMUNE E LOCALITÀ	ANNOTAZIONI
A 1		
A 2		
A 3		
A 4		
A 5		
A 6		
A 7		
A 8		
A 9		
A 10		
A 11		
A 12		
A 13		
A 14		
A 15		
A 16		
A 17		
A 18		

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. n. 599 del 1973

Si attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, tredicesimo e quattordicesimo comma, del decreto-legge n. 853 del 1984 (L. n. 17 del 1985), che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Firma ....

DICHIARANTE

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI (punti 14 e 15 delle istruzioni)

N. ORD.		1 PARTITA CATASTALE	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO				REDDITO EFFETTIVO			7 IMPONIBILE IRPEF	8 IMPONIBILE ILOR
			U.I.D. *	U.I.N.L. **	2 TOTALE	3 QUOTA SPETTANTE	4 TOTALE LORDO	5 TOTALE NETTO	6 QUOTA SPETTANTE		
B	1				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	2				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	3				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	4				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	5				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	6				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	7				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	8				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	9				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	10				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	11				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	12				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	13				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	14				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	15				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	16				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	17				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	18				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
									TOTALI	.000	.000

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (x) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a propria disposizione.

** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (x) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Riportare il totale di colonna 7 a colonna 1 del rigo 27 del Quadro N e il totale di colonna 8 a colonna 1 del rigo 56 del Quadro O.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.		9 CATEG. CATAST.	10 RENDITA CATASTALE	11 PERIODO DI POSSES.	12 QUOTA DI POSSES. %	13 COMUNE	14 PROV.	15 INDIRIZZO	16 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese	anno
B	1									
B	2									
B	3									
B	4									
B	5									
B	6									
B	7									
B	8									
B	9									
B	10									
B	11									
B	12									
B	13									
B	14									
B	15									
B	16									
B	17									
B	18									

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ORD.		ANNOTAZIONI	N. ORD.		ANNOTAZIONI
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		

FIRMA DEL DICHIARANTE

Data ____________________ ____________________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740-S/A-B

REDDITI 1984

terreni fabbricati

CONIUGE DICHIARANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	SESSO

DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI O CENTRO DI SERVIZIO DI	N° LISTA	N° PROTOCOLLO

Quadro N°

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI (punti 13 e 15 delle istruzioni)

N. ORD.	1 PARTITA CATASTALE	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO			REDDITO AGRARIO RIVALUTATO			8 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*) (art. 7 D.P.R. n. 599 del 1973)
		2 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI		5 TOTALE	QUOTA SPETTANTE AI FINI		
			3 IRPEF	4 ILOR		6 IRPEF	7 ILOR	
A 1		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 2		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 3		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 4		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 5		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 6		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 7		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 8		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 9		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 10		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 11		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 12		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 13		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 14		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 15		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 16		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 17		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A 18		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
		TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Riportare il Totale di col. 3 a col. 3 del rigo 25 del **Quadro N** ed il Totale di col. 4 a col. 3 del rigo 54 del **Quadro O.**
Riportare il Totale di col. 6 a col. 3 del rigo 26 del **Quadro N** ed il Totale di col. 7 a col. 3 del rigo 55 del **Quadro O.**
Riportare il Totale di col. 8 a col. 4 del rigo 55 del **Quadro O.**

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.	COMUNE E LOCALITÀ	ANNOTAZIONI
A 1		
A 2		
A 3		
A 4		
A 5		
A 6		
A 7		
A 8		
A 9		
A 10		
A 11		
A 12		
A 13		
A 14		
A 15		
A 16		
A 17		
A 18		

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. n. 599 del 1973

Si attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, tredicesimo e quattordicesimo comma, del decreto-legge n. 853 del 1984 (L. n. 17 del 1985), che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Firma ....

CONIUGE DICHIARANTE

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI (punti 14 e 15 delle istruzioni)

N. ORD.		1 PARTITA CATASTALE	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO				REDDITO EFFETTIVO			7 IMPONIBILE IRPEF	8 IMPONIBILE ILOR
			U.I.D. *	U.I.N.L. **	2 TOTALE	3 QUOTA SPETTANTE	4 TOTALE LORDO	5 TOTALE NETTO	6 QUOTA SPETTANTE		
B	1				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	2				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	3				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	4				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	5				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	6				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	7				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	8				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	9				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	10				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	11				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	12				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	13				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	14				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	15				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	16				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	17				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
B	18				.000	.000	.000	.000	.000	.000	000
									TOTALI	.000	000

* U.I.D. (Unità immobiliari a disposizione) indicare con il segno (x) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a propria disposizione.

** U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) indicare con il segno (x) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno 6 mesi.

Riportare il totale di colonna 7 a colonna 3 del rigo 27 del Quadro N e il totale di colonna 8 a colonna 3 del rigo 56 del Quadro O.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.		9 CATEG. CATAST.	10 RENDITA CATASTALE	11 PERIODO DI POSSES.	12 QUOTA DI POSSES. %	13 COMUNE	14 PROV.	15 INDIRIZZO	16 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese / anno
B	1								
B	2								
B	3								
B	4								
B	5								
B	6								
B	7								
B	8								
B	9								
B	10								
B	11								
B	12								
B	13								
B	14								
B	15								
B	16								
B	17								
B	18								

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui l'annotazione si riferisce

N. ORD.		ANNOTAZIONI	N. ORD.		ANNOTAZIONI
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		
B			B		

FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

Data ______________________ ______________________

(1308)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fulgor Italia, con sede in Latina e stabilimento in Cassine (Alessandria), è prolungata fino all'11 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Camut di Collegno (Torino), è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoflux Servomotore, in Asti, è prolungata fino al 6 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mecort meccanica, in Cortiglione d'Asti, è prolungata fino al 7 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta I.S.T. - Industria stampaggi Torino, in Beinasco (Torino), è prolungata fino al 16 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Venchi Unica 2000, stabilimenti di Torino e Collegno, è prolungata fino al 13 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Molino d'Amario di Atri (Teramo), è prolungata fino al 26 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore produzione arredi metallici per parrucchieri operanti nel comune di Catania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cibs S.p.a., in Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 20 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cotonificio Valle Seriana S.p.a., stabilimento di Cene (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e stabilimento in Gorno (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 6 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata fino al 9 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei làvoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Artigianato del sud, in Capurso (Bari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 3 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Miesa S.r.l., in Bollate (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 7 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere S. Anna di Sesto Calende (Varese), è prolungata fino al 26 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Acciaieria Sanzeno di S. Zeno Naviglio (Brescia), è prolungata fino al 30 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. So.Me.Tra, con sede in Napoli e stabilimento in Casandrino (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 17 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata fino al 15 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dall'impresa Ing. Domenico Trotta di Napoli, è prolungata fino al 27 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ciam di Nereto (Teramo), è prolungata fino al 28 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. G. De Micheli, con sede in Firenze e succursali in Roma, Venezia, Napoli, Torino, Milano, Bologna, è prolungata fino al 25 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Valtex, in Calenzano (Firenze), è prolungata fino al 31 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Confezioni Icam S.p.a., in Ponteranica (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 4 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili di Rivarolo e Collegno (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 12 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata fino al 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartiera Emilio Boimond di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 2 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 26 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Richardson di Frosinone, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 26 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Miesa S.r.l., in Bollate (Milano), è prolungata fino al 5 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Artigianato del sud, in Capurso (Bari), è prolungata fino al 1° marzo 1985.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata fino al 7 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e stabilimento in Gorno (Bergamo), è prolungata fino al 4 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cotonificio Valle Seriana S.p.a., stabilimento di Cene (Bergamo), è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cibs S.p.a., in Torino, è prolungata fino al 18 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione arredi metallici per parrucchieri operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione arredi metallici per parrucchieri operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione arredi metallici per parrucchieri operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(1319)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. D'Oria Sabino & Figli, in Maglie (Lecce), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione - N.I.O., in Licata (Agrigento), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecmeco S.p.a., con sede e stabilimento in Rieti, frazione Vazia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecaflex International di Vinovo, frazione Garino (Torino), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.R.M. S.p.a., con sede legale in Grugliasco (Torino) e stabilimento in Grugliasco (Torino) e Castello d'Annone (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti delle società del Gruppo Genghini di Roma: Genghini S.p.a., Residence Villa Pamphili S.p.a. e I.C.E. S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Giulia S.r.l., con sede legale e stabilimento in Dovadola (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 12 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca & C., con sede in Como e stabilimenti in Como e Ospedaletto Euganeo (Padova), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterplatani di S. Giovanni Gemini (Agrigento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1984 al 18 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.F. - Officina meccanica Fradelloni, con sede in Cagliari e stabilimento zona Macchiareddu Assemini (Cagliari), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale Icosud di Siracusa, è prolugata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Europlastica S.p.a., con sede legale e stabilimento in Piano Tavola di Belpasso (Catania), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.C.A., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Bruzolo abbigliamento auto, con sede legale in Rivoli (Torino), già Torre Pellice (Torino), stabilimento in Bruzolo (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Sesia (Vercelli), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Thermoceramica, con sede in Nibbia (Novara) e stabilimento in Gattinara (Vercelli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kolmat di Torino, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.P.F., con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1982 al 5 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merisinter, direzione commerciale di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova prefabbricati di Giulianova (Teramo), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica delle Puglie, con sede e stabilimento in Monopoli (Bari), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintofil, con stabilimento in Galatina (Lecce), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Bondi di Adone Crudeli, in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 25 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Himont, stabilimento di Terni, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Salituro Giovanni & C., con stabilimento di Montalto Uffigo (Cosenza), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Nardelli Giovanni e Carparelli Rosina, nonché individuale dei medesimi di Taranto, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attività industrie abruzzesi - A.I.A. di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vasto legno di Vasto (Chieti), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferco di Pescara, stabilimento di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azionaria laterizi adriaica - A.L.A. di Pescara che dal 1° gennaio 1984 è stata incorporata per fusione dalla S.p.a. Ala-sud di Pescara, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promozione attività Teramo - PAT di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attività industriali Chieti 1 - Naic 1 di Chieti, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1320)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bacino di carenaggio di Trapani, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, con sede legale in Pisa, uffici della divisione generale di Milano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.S.A., con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enoxi chimica, con sede in Sassari e stabilimento di Ravenna, ora S.p.a. Enichem polimeri, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem polimeri (già Enoxy chimica), con sede in Sassari, sede amministrativa di Milano-Fiori Assago, laboratorio di S. Donato Milanese e stabilimenti di Gela e Ragusa, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci sud, con sede e stabilimento in Qualiano (Napoli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 24 ottobre 1983 al 4 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GTE telecomunicazioni, con sede legale in Cassina de Pecchi (Milano) e unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riveda, con sede in Milano, direzione generale a Milano-Fiori Assago, e stabilimenti in Ferrara, Brindisi e Venezia-Porto Marghera, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia, stabilimenti ex Simins (Palermo) ed ex Medil (Palermo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli, nel periodo 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.S.A., con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enoxi chimica, con sede in Sassari e stabilimento di Ravenna, ora S.p.a. Enichem polimeri, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem polimeri (già Enoxy chimica), con sede in Sassari, sede amministrativa di Milano-Fiori Assago, laboratorio di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti di Gela (Catania) e Ragusa, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(1318)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai vice presidenti del Comitato olimpico nazionale italiano

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1984, registro n. 1 Turismo, foglio n. 369, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante a ciascuno dei vice presidenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), a decorrere dalla data del sopracitato decreto, è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al 40% del compenso annuo lordo fissato per il presidente dello stesso ente;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, pari a lire 40 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1373)

Determinazione dell'importo della medaglia di presenza spettante ai membri del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1984, registro n. 1 Turismo, foglio n. 361, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 novembre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ai membri del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) spetta, a decorrere dalla data del sopracitato decreto, per la partecipazione alle riunioni dell'organo medesimo, una medaglia di presenza di importo lordo di lire 40 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata di sedute.

(1374)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Venezia

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 1.648.520.314 dovuto dal comune di Venezia è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Venezia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1247)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Modificazione alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 10 gennaio 1985. (Provvedimento n. 16/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Visto l'art. 14, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 857;

Viste le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 10 gennaio 1985;

Ritenuta l'opportunità, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui al diciannovesimo comma dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 857, di far decorrere il termine previsto al punto 3) delle citate direttive dalla data di comunicazione dei provvedimenti alla segreteria del C.I.P. anziché da quella di adozione degli stessi da parte del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il punto 3) delle direttive del Comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi, emanate in data 10 gennaio 1985, viene sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui al diciannovesimo comma dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 857 (legge finanziaria 1985), le deliberazioni assunte dai comitati provinciali prezzi acquistano efficacia con la pubblicazione prevista dalle norme vigenti, che avrà luogo non prima di quindici giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi alla segreteria del C.I.P. ».

Roma, addì 7 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1371)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazioni 20 dicembre 1984 e 18 gennaio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicemnbre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 13 luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Considerato che tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza e deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 1 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e reinvestimento;

Viste le note in data 26 ottobre ed in data 5 novembre 1984 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate da 25 imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1. RODASIDER S.P.A. DI MILANO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Pusiano (Como);

capacità produttiva da sopprimere: 70.000 t/a di laminati in barre e rotoli;

impianti da sopprimere: n. 1 laminatoio per barre e vergella, installato nel 1973;

occupazione al maggio 1984: 69 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 3.150 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgico, metalmeccanico (trafilatura per acciai speciali e fili micro-inox), zincatura (trafilatura ed elettrosaldatura), panificazione industriale;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico nei settori: siderurgico: 4.258,489 milioni di lire; metalmeccanico: 2.341,180 milioni di lire; panificazione: 1.600 milioni di lire;

entità del contributo: 2.100 milioni di lire.

2. ACCIAIERIE E FERRIERE DI PORTO NOGARO S.P.A. DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: San Giorgio di Nogaro (Udine);

capacità produttive da sopprimere:

155.000 t/a di acciaio grezzo;

200.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: 1) un forno elettrico ad arco Tagliaferri con depuratore; 2) una colata continua a tre linee, installata nel 1976; 3) laminatoi n. 1 e n. 2, installati nel 1981-82;

occupazione al 1983: 102 unità lavorative;

entità del contributo: 13.185 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 4.185 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: recupero e riciclaggio materiali;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 7.840 milioni di lire;

entità del contributo: 3.600 milioni di lire.

3. FERRIERA MONTESANTO S.A.S. DI GORIZIA.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Gorizia;

capacità produttive da sopprimere: 2.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: treno di laminazione installato nel 1955;

occupazione al giugno 1984: 15 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 90 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

4. FERRIERE DI LONATO S.P.A. DI LONATO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Lonato (Brescia);

capacità produttive da sopprimere: 60.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: n. 1 impianto di laminazione a due linee, installato nel 1969-77;

occupazione al maggio 1984: 30 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.700 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgico, recupero e riciclaggio materiali, ricerche biologiche applicate;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico nei settori: siderurgico: 3.000 milioni di lire; recupero e riciclaggio materiali: 10.200 milioni di lire; ricerche biologiche applicate: 3.350 milioni di lire;

entità del contributo: 1.800 milioni di lire.

5. S.I.S. - SOCIETÀ INDUSTRIE SIDERURGICHE S.R.L. DI REMUGNANO DI REANA DEL ROJALE.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Remugnano di Reana del Rojale (Udine);

capacità produttive da sopprimere: 54.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: n. 1 laminatoio, installato nel 1980, comprendente: un forno a spinta da 16 t/h, gruppo sbozzatore con diametro di 270 mm, treno con 2 gabbie montanti cilindri con diametro 270 mm, treno semicontinuo, piano di raffreddamento Winler da mm 24 × 5 completo di cesoie;

occupazione al febbraio 1984: 33 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.430 milioni di lire.

Lo stabilimento continuerà l'attività nella lavorazione di lamiere da coils.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: metallurgico (lavorazione lamiere ricavate da coils);

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 3.820 milioni di lire;

entità del contributo: 1.620 milioni di lire.

6. REDAELLI SIDAS S.P.A. DI MILANO (in amministrazione straordinaria).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Milano-Rogoredo;

capacità produttive da sopprimere: 90.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: n. 1 laminatoio tondi per acciai speciali, installato nel 1966-67;

occupazione al dicembre 1983: 468 unità lavorative;

entità del contributo: 27.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.430 milioni di lire.

Lo stabilimento continuerà l'attività nella produzione di cavetti in acciaio zincato ed ottonato.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: produzione cavetti in acciaio zincato e ottonato, produzione raggi piattina, articoli per ombrelleria e ribattini;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico nei settori: produzione cavetti in acciaio zincato: 3.157 milioni di lire; cavetti in acciaio ottonato: 6.847 milioni di lire; produzione raggi, piattina, articoli per ombrelleria: 2.825 milioni di lire;

entità del contributo: 2.700 milioni di lire.

Il contributo relativo alla rottamazione degli impianti e quello relativo al reinvestimento potranno essere erogati a condizione che sia reso esecutivo dall'autorità di vigilanza il programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

7. FERRIERE ONGARI S.R.L. DI MARMIROLO (MANTOVA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Marmirolo (Mantova);

capacità produttive da sopprimere: 110.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: n. 1 impianto di laminazione per tondo c.a., con frono di riscaldo da 20 t/h, installato nel 1960;

occupazione al luglio 1984: 31 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di L. 4.950 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: raccolta e preparazione rottame;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.644,640 milioni di lire;

entità del contributo: 1.980 milioni di lire.

8. PREDALVA ACCIAIERIA E FERRIERA S.R.L. DI PIAN CAMUNO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Pian Camuno (Brescia);
capacità produttive da sopprimere:

120.000 t/a di acciaio grezzo;

150.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: forno elettrico ad arco a volta girevole, capacità 45 t/h installato nel 1981-82, due macchine di colata continua a tre linee per billette 120/140 mm, installato nel 1968, un treno di laminazione a due linee con due forni di riscaldo a spinta da 25/30 t/h, installato nel 1962-68;

occupazione al maggio 1983: 236 unità lavorative;

entità del contributo: 12.150 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 5.400 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 6.750 milioni di lire.

La società cessa l'attività nel settore siderurgico.

Non ha presentato programma di investimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

9. ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI S.P.A. DI BARI (in amministrazione straordinaria).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Giovinazzo (Bari);
capacità produttive da sopprimere:

70.000 t/a di acciaio grezzo;
140.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: forno elettrico ad arco Tagliaferri da 25 t, installato nel 1972; laminatoio, installato nel 1966, costituito da: forno da riscaldo da 35 t/h, treno con diametro 550 del tipo aperto su 4 gabbie, forno a spinta di ripresa temperatura, piano raffreddamento, raddrizzatrice, seghe a freddo;

occupazione al luglio 1984: 274 unità lavorative;

entità del contributo: 8.190 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.890 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminati, per un importo complessivo di 6.300 milioni di lire.

L'amministrazione straordinaria ha programmato un processo di riconversione verso altri settori produttivi.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: carpenteria metallica finalizzata (produzione di officine su container), servizi alla produzione industriale (promozione, trasferimento tecnologie, consulenza organizzativa, marketing, informativa, formazione), produzione impianti e attrezzature per l'agricoltura, produzione estrusi in materie plastiche;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: carpenteria metallica: 8.750 milioni di lire; servizi alla produzione industriale: 400 milioni di lire; impianti e attrezzature per l'agricoltura: 6.000 milioni di lire; estrusi in materie plastiche: 4.150 milioni di lire;

entità del contributo: 6.720 milioni di lire.

Il contributo relativo alla rottamazione degli impianti e quello relativo al reinvestimento potranno essere erogati a condizione che sia reso esecutivo dall'autorità di vigilanza il programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. FERRIERA GALVAGNI S.P.A. DI LONATO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Lonato (Brescia);

capacità produttive da sopprimere: 35.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatorio per la produzione di tondo per c.a. con diametro 6-8-10 mm, installato nel 1968;

occupazione al maggio 1984: 23 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 1.575 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: vendita di tecnologie, trasporti (centro per trasporto combinato strade-rotaie);

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: vendita di tecnologie: 1.347 milioni di lire; trasporti; 6.842 milioni di lire;

entità del contributo: 1.680 milioni di lire.

11. ACCIAIERIE E FERRIERE FENOTTI & COMINI S.P.A. DI NAVE (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Nave (Brescia);

capacità produttive da sopprimere:

200.000 t/a di acciaio grezzo;

250.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: forno ad arco TIBB da 32 t, installato nel 1960, forno ad arco da 28 t, installato nel 1961, forno ad arco Tagliaferri, installato nel 1968, n. 2 colate continue Danieli, installate nel 1962-70, n. 2 laminatoi installati rispettivamente nel 1957-74 e nel 1963;

occupazione al giugno 1984: 69 unità lavorative;

entità del contributo: 15.390 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 5.400 milioni di lire;

27.000 lire per ogni tonnellata di laminati (70.000 t/a) per un importo complessivo di 1.890 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminati (180.000 t/a) per un importo complessivo di 8.100 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato domanda di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

12. ACCIAIERIE ALTO ADRIATICO S.P.A. DI BOLOGNA (in amministrazione controllata).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Monfalcone (Gorizia);

capacità produttive da sopprimere: 150.000 t/a;

impianti da sopprimere: laminatoio lamiere, installato nel 1974;

occupazione al dicembre 1983: 121 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.750 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni attività nel settore siderurgico.

L'amministrazione straordinaria non ha presentato domanda di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

Il contributo relativo alla rottamazione degli impianti potrà essere erogato a condizione che sia reso esecutivo dall'autorità di vigilanza il programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

13. SIDERURGICA BUSALLA S.P.A. DI BUSALLA (GENOVA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Busalla (Genova);

capacità produttive da sopprimere: 15.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per lamiere a caldo, installato nel 1960, composto da: forno di riscaldo da 6 t/h, treno di laminazione a 2 gabbie, tavola oscillante, gira bramma;

occupazione al dicembre 1983: 3 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 675 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni attività siderurgica.

La società non ha indicato alcun programma di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

14. FERRIERA DI PREGASTINE S.A.S. DI LEALI FRANCESCO, ANGELO E C. DI PRESEGLIE (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Presaglie (Brescia);

capacità produttive da sopprimere: 12.000 t/a di laminato;

impianti da sopprimere: laminatoio, installato nel 1962, costituito da: forno da riscaldo, gabbia preparatrice con diametro 300, duo sbozzatore con cilindri diametro 300, gruppo 7 gabbiette diametro 300, gruppo 2 gabbie finitrici diametro 300, placca di raffreddamento e confezionatrice;

occupazione all'aprile 1984: 19 unità lavorative;

entità del contributo: 72.000 per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 864 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: preparazione rottame di ferro e commercializzazione materiali edili;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.610 milioni di lire;

entità del contributo: 360 milioni di lire.

15. FERRIERA ERNESTO PREO & FIGLI S.P.A. DI VENEZIA-MESTRE.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Venezia-Marghera;

capacità produttive da sopprimere: 56.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio costituito da: forno a metano da 16 t/h, treno di laminazione da 3 gabbie in linea, diametro 350 e treno di laminazione da 5 gabbie in linea, diametro 260, installati nel 1953; gruppo laminazione in continuo composto da 3 DEP diametro 300 e duo Refulose diametro 450, installato nel 1968; placca raffreddamento, installata nel 1954; impianti di rifinitura installati nel 1968;

occupazione al maggio 1984: 152 unità lavorative;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.520 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

16. DORA S.P.A. ACCIAIERIE FERRIERE DI TORINO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Borgone di Susa (Torino);

capacità produttive da sopprimere:

80.000 t/a di acciaio grezzo;

80.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: n. 2 forni elettrici B. Boveri, installati nel 1961-67, una colata continua Concast a 2 linee, installata nel 1967, un laminatoio installato nel 1975;

occupazione all'agosto 1984: 38 unità lavorative;

entità del contributo: 5.760 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.160 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 3.600 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato alcun programma di riconversione.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

17. PROLAFER S.P.A. DI TRINO (VERCELLI).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Trino (Vercelli);

capacità produttive da sopprimere:

80.000 t/a di acciaio grezzo;

60.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: n. 2 forni ad arco da 40 t, installati rispettivamente nel 1964 e nel 1972, un impianto colata continua a 4 linee, installato nel 1973, un laminatoio, installato nel 1964;

occupazione al maggio 1984: 118 unità lavorative;

entità del contributo: 4.860 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.160 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 2.700 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato alcun programma di riconversione.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

18. ACCIAIERIA DI DARFO S.P.A. DI DARFO-BOARIO TERME (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Darfo-Boario Terme (Brescia);

capacità produttive da sopprimere: 96.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: un laminatoio installato nel 1976;

occupazione al luglio 1984: 142 unità lavorative;

entità del contributo: 72.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 6.912 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

19. METTALLURGICA MERONI S.P.A. DI ERBA (COMO).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Erba (Como);

capacità produttive da sopprimere: 50.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per tondi e vergella, installato nel 1950;

occupazione al maggio 1984: 63 unità lavorative;
entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato alcun programma di riconversione.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

20. STEFANA ANTONIO S.P.A. DI BRESCIA.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Brescia-Bovezzo;
capacità produttive da sopprimere:
acciaio grezzo: 80.000 t/a;
laminati: 110.000 t/a;
impianti da sopprimere: forno elettrico ad arco ad impedenza costante, installato nel 1973, colata continua Danieli, installata nel 1967, colata continua Demag Lazzari, installata nel 1975, laminatoio, installato nel 1978;
occupazione al dicembre 1983: 214 unità lavorative;
entità del contributo: 8.550 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:
45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.600 milioni di lire;
45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 4.950 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: metallurgico (taglio a misura di coils, nastri, lamiere rivestite, centro di controllo e bonifica c/ terzi su semiprodotti e prodotti finiti);
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: centro di lavorazione c/ terzi e vendita: 12.787 milioni di lire; centro attrezzato c/terzi su semiprodotti acciaio, analisi chimiche-meccaniche su acciaio: 5.993 milioni di lire;
entità del contributo: 5.280 milioni di lire.

21. FERRIERA S. PIETRO DI BAFFI E SCANDELLATO S.A.S. DI MONASTIER DI TREVISO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Monastier di Treviso;
capacità produttive da sopprimere: 35.000 t/a di laminati;
impianti da sopprimere: laminatoio per tondo per c.a., installato nel 1974;
occupazione al luglio 1984: 21 unità lavorative;
entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 1.575 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato piani di ristrutturazione.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

22. MOCCIA IRME S.P.A. DI NAPOLI.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Pomezia (Roma);
capacità produttive da sopprimere:
acciaio grezzo: 120.000 t/a;
laminati: 110.000 t/a;
impianti da sopprimere: forno ad arco Tagliaferri, installato nel 1968, colata continua a quattro linee, installata nel 1970, forno di riscaldo a metano da 30 t/h, sbozzatore a due gabbie, treno di laminazione tondo a due linee diametro 8-14 e 14-32, piano raffredamento e confucinatura;
occupazione al settembre 1984: 211 unità lavorative;
entità del contributo: 10.350 milioni di lire secondo la seguente articolazione:
45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 5.400 milioni di lire;
45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 4.950 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: cementiero,
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 55.500 milioni di lire.
entità del contributo: 1.980 milioni di lire.

23. ACCIAIERIA E FERRIERA DI CETO S.P.A. DI CETO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Ceto (Brescia);
capacità produttive da sopprimere: 100.000 t/a di laminati;
impianti da sopprimere: laminatoio in continuo per tondo c.a. diametro 6-12 mm;
occupazione al giugno 1984: 155 unità lavorative;
entità del contributo: 72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per 7.200 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: componentistica metallica ad alta precisione, produzione refrattari elettrofusi;
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: componentistica metallica ad alta precisione: 14.200 milioni di lire; refrattari elettrofusi: 3.000 milioni di lire;
entità del contributo: 3.000 milioni di lire.

Le imprese siderurgiche beneficiarie del contributo per smantellamento e per reinvestimento, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre il 14 gennaio 1985, l'impegno a procedere alla dismissione degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti in conformità alle indicazioni contenute nella presente delibera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 1 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e reinvestimento;

Viste le note in data 13 dicembre 1984, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1. INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI - IRO S.P.A. DI ODOLO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttive da sopprimere:

50.000 t/a di acciaio grezzo;

50.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: forno elettrico ad arco da 30 t con diametro tino 4.100 mm; trasformatore da 8.000 KVA, installato nel 1966; laminatoio costituito da: forno da riscaldo ad olio combustibile denso, sbozzatore da una gabbia a trio e due gabbie a duo; treno intermedio e fornitore da 7 gabbie a duo, placca raffreddamento e piegatrice, installato nel 1958;

occupazione al 14 luglio 1984: 158 unità lavorative;

entità del contributo: 3.600 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire;

27.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 1.350 milioni di lire.

Lo stabilimento continuerà nelle produzioni siderurgiche.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 3.370 milioni di lire;

entità del contributo: 1.500 milioni di lire.

2. FERROSTABIA S.R.L. DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Castellammare di Stabia (Napoli);

capacità produttive da sopprimere: 53.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio installato nel 1974, costituito da: forno di riscaldo da 20 t/a a metano, sbozzatore in continuo a 4 gabbie in linea diametro 370/400 - 360, treno intermedio in linea a 5 gabbie, treno finitore a 5 gruppi DL 270, treno finitore a 2 gruppi DL 260, due placche raffreddamento, due piegatrici;

occupazione al 30 giugno 1984: 34 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.385 milioni di lire.

La società ha presentato un progetto di riconversione che prevede l'avvio di un cantiere navale per naviglio minore.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

3. BREDINA S.R.L. DI ODOLO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttive da sopprimere:

80.000 t/a di acciaio grezzo;

140.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: forno elettrico ad arco da 20/22 t, installato nel 1959-73; impianto di colata continua Turn-Cast, installato nel 1973; laminatoio per c.a., installato nel 1954-70 costituito da: forno riscaldo da 25 t/h; avantreno sbozzatore a 7 passaggi a piano mobile Ø 370; tre gruppi da 2 DL ciascuno Ø 300; 4 gabbiette Danieli Ø 26°/270; cesoia volante; placca raffreddamento ed impacchettatrice;

occupazione al 31 dicembre 1983: 54 unità lavorative;

entità del contributo: 8.460 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.160 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.300 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato alcun piano di riconversione produttiva.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

4. ACCIAIERIE FERRIERE TRAFILERIE CRAVETTO S.P.A. DI TORINO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Bruzzolo - S. Didero;

capacità produttive da sopprimere:

120.000 t/a di acciaio grezzo;

100.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: forno elettrico da 40 t, installato nel 1971, forno elettrico da 50 t, installato nel 1982-83, laminatoio per laminati mercantili;

occupazione al maggio 1984: 20 unità lavorative;

entità del contributo: 9.000 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, riferite ad una capacità produttiva di 50.000 t/a per un importo complessivo di 1.350 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, riferite ad una capacità produttiva di 70.000 t/a per un importo complessivo di 3.150 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 4.500 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato programmi di riconversione industriale.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

5. ACCIAIERIE FERRERO S.P.A. DI TORINO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Settimo Torinese;

capacità produttive da sopprimere: 42.700 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per laminati piatti, quadri, tondi, commerciali e tondi per c.a., installato nel 1970;

occupazione al luglio 1984: 563 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 3.074,4 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di ristrutturazione degli impianti autorizzato con i decreti ministeriali del 29 luglio 1983 e 22 marzo 1984.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

6. ACCIAIERIE E FERRIERE BUSSENI F.LLI S.P.A. DI NAVE (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Nave (Brescia);

capacità produttive da sopprimere:

100.000 t/a di acciaio grezzo;

70.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: forno elettrico da 50 t, installato nel 1971, laminatoio per tondo per c.a., installato nel 1970-74;

occupazione al giugno 1984: 163 unità lavorative;

entità del contributo: 5.850 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.700 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 3.150 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

7. FERALPI S.P.A. DI LONATO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 134.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: treno di laminazione con forno di riscaldo da 30 t/h, installato nel 1969;

occupazione al 31 dicembre 1983: 503 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.030 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società ha in corso di realizzazione gli investimenti autorizzati con decreto ministeriale del 13 aprile 1984.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 14.260 milioni di lire;

entità del contributo: 2.412 milioni di lire.

8. SIDER TRONTO S.P.A. DI MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Centobuchi di Monteprandone;

capacità produttiva da sopprimere: 145.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: impianto di laminazione tondo per c.a., installato nel 1974-75; impianto di laminazione (ex CSA) per tondo e vergella, installato nel 1978;

occupazione al 28 febbraio 1983: 50 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.525 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato programma di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

9. FERRIERA VALSERIANA S.R.L. DI DARFO-BOARIO TERME (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Nembro (Bergamo);

capacità produttiva da sopprimere: 60.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per tondino, installato nel 1962;

occupazione al giugno 1984: 35 unità lavorative;

entità del contributo:

27.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 1.620 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società ha presentato un piano di riconversione per la ricollocazione della manodopera.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: raccolta e distribuzione materiali di recupero e riciclati; montaggio e commercializzazione di prodotti finiti e semilavorati, riciclo di cilindri per sbozzature e finitura di laminati; servizi alla produzione;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.635 milioni di lire;

entità del contributo: 1.080 milioni di lire.

10. FERRIERA PONTE CHIESE DI ZANATTA F.LLI FU GIULIO S.N.C. DI PREVALLE (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Prevalle (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 4.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio tondo per c.a., installato nel 1959;

occupazione al giugno 1984: 10 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 1.800 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: lavorazione e commercializzazione prodotti siderurgici, costruzione di una centrale idroelettrica;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: lavorazione e commercializzazione prodotti meccanici e siderurgici: 1.085 milioni di lire; produzione di energia elettrica: 1.781 milioni di lire;

entità del contributo: 1.200 milioni di lire.

11. ALFER AZIENDA LAMINAZIONE FERRO S.P.A. DI PISOGNE (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Pisogne (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 114.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: treno di laminazione tondo per c.a., installato nel 1951; treno di laminazione tondo per c.a., installato nel 1966;

occupazione al giugno 1984: 119 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 5.130 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato piani di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

12. LAMINATOIO DI BUTTRIO S.P.A. DI UDINE.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Caminetto di Buttrio (Udine);

capacità produttiva da sopprimere: 45.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: due laminatoi, installati rispettivamente nel 1972-82 e nel 1960-75;

occupazione al dicembre 1983: 63 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.025 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società ha presentato un piano di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: dispositivi antisdrucciolevoli per autoveicoli e catene da neve;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 8.041 milioni di lire;

entità del contributo: 2.160 milioni di lire.

13. FERRIERE SAN CARLO S.P.A. DI CAINO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Caino (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 90.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per tondo per c.a., installato nel 1974-79;

occupazione al maggio 1984: 35 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.480 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica.

La società non ha presentato programma di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

14. ACCIAIERIE E FERRIERE F.LLI PASINI DI ALESSIO S.P.A. DI ODOLO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 180.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio per tondo c.a., installato nel 1977-80;

occupazione al 31 dicembre 1983: 102 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 12.960 milioni di lire.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgico e produzione rete elettrosaldata;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: settore siderurgico: 2.750 milioni di lire; produzione rete elettrosaldata: 2.500 milioni di lire;

entità del contributo: 2.625 milioni di lire.

Le imprese siderurgiche beneficiare del contributo per smantellamento e per reinvestimento, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro e non oltre il 5 febbraio 1985, l'impegno a procedere alla dismissione degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti in conformità alle indicazioni contenute nella presente delibera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(759)

Reiezione di domande concernenti i contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 18 gennaio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COOORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 1 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Viste le domande di contributo ex art. 2 della legge n. 193/84 presentate dalle seguenti società e trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note del 13 dicembre 1984:

Mini acciaieria Odolese S.r.l. di Odolo (Brescia);

Profilati Nave S.p.a. di Nave (Brescia);

O.L.S. - Officine laminatoi Sebino S.p.a. di Pisogne (Brescia);

Acciaierie e ferriere Stefana F.lli fu Girolamo S.p.a. di Nave (Brescia);

Visti gli atti delle istruttorie svolte dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle quali viene posto in rilievo:

riguardo alla domanda della Mini acciaieria Odolese, che la società, nel 1981, non aveva una capacità produttiva di acciaio grezzo riconosciuta in sede CECA e che la demolizione del monoblocco finitore e relativi impianti accessori non comporta soppressione reale di capacità produttiva;

riguardo alla domanda della Profilati Nave S.p.a. che lo smantellamento di una sola linea di laminazione non comporta diminuzione della capacità produttiva del complesso del laminatoio in quanto lo smantellamento non interessa il forno di riscaldo billette;

riguardo alla domanda della O.L.S. - Officine laminatoi Sebino che l'operazione proposta non comporta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione;

riguardo alla domanda della Acciaierie e ferriere Stefana F.lli fu Girolamo che il forno di riscaldo non è agibile e che pertanto ad esso non è attribuibile alcuna capacità produttiva, mentre il treno di laminazione senza il relativo forno di riscaldo non ha una propria individuabilità e quindi una capacità produttiva autonoma;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa le domande delle società sopra menzionate non sono accolte.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(760)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Regime di sorveglianza dei prezzi del gas di petrolio liquefatto e del metano autotrazione. (Deliberazione 22 febbraio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al CIPE il compito di emanare le direttive per il CIP, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni e servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1981 con la quale il Comitato, nell'approvare il Piano energetico nazionale ha invitato, tra l'altro, il CIP a predisporre la riforma del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi riconsiderando l'attuale metodo con il fine di passare, in tempi successivi, per il gasolio, petrolio e GPL, dal regime dei prezzi amministrati a quello dei prezzi sorvegliati, con riferimento ai prezzi corrente nei Paesi della C.E.E.;

Vista la propria delibera in data 24 giugno 1982, con la quale, nel dar mandato al CIP di sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli, petroli ed oli combustibili fluidi, si conferma anche per il GPL che continua ad essere sottoposto al regime dei prezzi amministrati, il riferimento ai prezzi medi europei per la determinazione del prezzo dello stesso;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si dà attuazione alla sopra richiamata delibera del CIPE;

Richiamata la relazione trasmessa il 27 febbraio 1984, con la quale il Presidente delegato del CIP fa, tra l'altro, presente che nei Paesi dell'area C.E.E. il mercato del GPL è talmente eterogeneo, per fattori relativi all'approvvigionamento, alla distribuzione ed al consumo, da non permettere la determinazione di un prezzo medio rappresentativo per il mercato italiano; che, inoltre, il mercato italiano è condizionato dall'importazione a prezzi erratici, dalla scarsità di terminali di approdo e da una insufficienza strutturale di stoccaggi che, in conseguenza, date le mutevoli circostanze in cui viene generato il prezzo, la sua aderenza al mercato può essere solo assicurata da un meccanismo flessibile, non rigidamente predeterminato;

Esaminata la relazione trasmessa il 18 gennaio 1985, con la quale il Ministro-Presidente delegato del CIP, nel ribadire ed integrare le precedenti considerazioni e valutazioni, precisa che l'attuazione delle direttive del PEN, anche per quanto riguarda la liberalizzazione del prezzo del GPL, può opportunamente essere realizzata mediante un regime di prezzo sorvegliato sulla base del controllo dei listini delle aziende che partecipano al mercato in misura non marginale;

Ritenuto che i prezzi del metano per autotrazione, utilizzato come carburante alternativo al GPL in talune limitate zone del Paese, debbano venire sottoposti al medesimo regime di prezzi stabilito per il GPL;

Delibera:

In via sperimentale, per la durata di un anno, i prezzi del gas di petrolio liquefatto, nonché quelli del metano autotrazione, sono sottoposti al regime di sorveglianza.

Il CIP, nel provvedere a stabilire le modalità di attuazione della presente delibera, terrà conto degli indirizzi del Governo in materia di politica antinflattiva.

Il Presidente delegato del CIP, entro un anno dalla sua introduzione, riferirà al CIPE sui risultati determinati dalla nuova disciplina.

Roma, addì 22 febbraio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(1309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma

E' indettto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di ingegneria (posti n. 1):

gruppo di discipline n. 114 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi, via Orazio Raimondo, località Romanina - 00173 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio competente della seconda Università degli studi di Roma.

(1338)

Diario delle prove pratiche del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di agente amministrativo.

Le prove pratiche del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di agente amministrativo, quarta qualifica funzionale, avranno luogo presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Medici Del Vascello», via Fonteiana n. 111, Roma, con inizio alle ore 8, nei seguenti giorni:

27 maggio 1985: da Abate Virgilia a Cimino M. Concetta Grazia;

28 maggio 1985: da Cinacchi Enrica Kostantos a Gigante Ida;

29 maggio 1985: da Gigli Gianfranco a Moschetta Maria Rinaldi;

30 maggio 1985: da Mulas Lucia Villasanta a Santucci Teresa;

31 maggio 1985: da Sbaglia Anna a Zucchini Ettore.

(1361)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, modificato dalla legge 10 aprile 1974, n. 123;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che è decorso il periodo di tempo di tre anni — previsto dall'art. 50, primo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 — dal precedente esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami anzidetti coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e risultino, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;

b) siano iscritti nell'elenco compartimentale di cui all'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Agli aspiranti che si trovino nella condizione di cui alla precedente lettera *b*) e che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano maturato una anzianità di iscrizione nell'elenco predetto di almeno sette anni si prescinde dal richiedere il possesso del titolo di studio.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII - 00144 Roma-Eur, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) cognome, nome e codice fiscale;

2) data e luogo di nascita;

3) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti, rispettivamente, dagli articoli 44 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, indicando la decorrenza della iscrizione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto;

4) titolo di studio posseduto, specificando presso quale istituto lo hanno conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 3, secondo comma, lettera *b*), del presente decreto;

5) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; l'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dagli esami.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da errata indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per altre cause di necessità o forza maggiore.

Art. 6.

Il Ministro delle finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica con relazione scritta ed in un colloquio.

La prima delle anzidette prove verte su una delle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) principi di scienza delle finanze;

c) nozioni di diritto tributario.

La seconda prova consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritta e pratica, anche sulle seguenti altre materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);

c) nozioni di merceologia;

d) nozioni di geografia economica e commerciale;

e) nozioni di statistica generale ed economica;

f) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;

g) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1985 saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.

Ai candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dagli esami si presenteranno a sostenere le anzidette prove senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, le date e la sede dell'esame stabilite come sopra. Tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta, sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere il colloquio.

Art. 9.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso costituito dalla prova scritta e dalla prova pratica con relazione scritta e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento personale validi: tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità, tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, fotografia recente, applicata su carta da bollo con firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Art. 11.

I concorrenti che hanno superato il colloquio devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti da quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, i seguenti documenti:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero devono produrre un certificato dell'autorità consolare;

b) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma dovranno risultare legalizzate dal provveditore agli studi.

Sono esonerati dal presentare il documento attestante il possesso del titolo di studio coloro che fruiscono del beneficio di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *b*), del presente decreto;

c) certificato rilasciato dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, dal quale risulti l'iscrizione nel registro circoscrizionale previsto dall'articolo 46 ovvero nell'elenco compartimentale di cui all'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e la data di decorrenza della iscrizione medesima.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto dovranno presentare, in luogo del certificato rilasciato dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, una copia dello stato di servizio, in bollo, rilasciata, a seconda dei casi, dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette o dal comando generale della Guardia di finanza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati al Ministero delle finanze o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 12.

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 14.

I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . .
(Cognome, nome e codice fiscale)
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
chiede di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Fa presente di essere iscritto, con decorrenza dal giorno . . . . . nel registro del personale ausiliario previsto dall'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, tenuto dalla circoscrizione doganale di . . . . . (o nell'elenco di cui al precedente art. 44, tenuto dal compartimento doganale di . . . .); ovvero di aver prestato servizio nelle dogane per almeno due anni con mansioni direttive, di concetto ed esecutive; ovvero di aver prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza dal . . . . . al . . . . . (per almeno due anni).

Dichiara inoltre di aver conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . . di . . . . .
il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui desidera gli siano inviate eventuali comunicazioni e recapito telefonico . . . .
. . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1359)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale a sei posti di operatore trasporti nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 del 15 ottobre 1983, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 dicembre 1982, n. 4830, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1983, registro n. 25, foglio n. 304, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore trasporti in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1981, n. 4294, da conferire nella regione Liguria.

(1254)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati di concorsi a posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 30 gennaio 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee, a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983.

In data 30 gennaio 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esame, con programma di esame in difesa del suolo, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983.

(1077)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a seimila posti in colonie climatiche marine e montane - stagione estiva 1985

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili sono così ripartiti:

colonie marine . . . . posti 3.000
colonie montane . . . . » 3.000

I turni, della durata di ventuno giorni, si svolgeranno secondo il calendario che segue:

primo turno: dal 26 giugno (mercoledì) al 16 luglio (martedì);

secondo turno: dal 19 luglio (venerdì) all'8 agosto (giovedì);

terzo turno: dal 10 agosto (sabato) al 30 agosto (venerdì).

E' riservata alla Direzione generale dell'ENPAS la decisione in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e delle colonie di destinazione.

E' in facoltà dell'Ente aumentare o diminuire di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste e le disponibilità ricettive delle colonie lo rendessero necessario.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi, per non più di un turno, i minori riconosciuti bisognevoli di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o extra polmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15 aprile 1985, istanza agli uffici dell'ENPAS competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.S. 1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici dell'ENPAS — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana od anche, indifferentemente marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici dell'ENPAS entro il prescritto termine del 15 aprile 1985.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio ed iscritto al Fondo di previdenza e credito.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale;

2) stato di famiglia;

3) certificati in conformità alle disposizioni vigenti ed in particolare alle disposizioni emanate in materia dalle autorità sanitarie delle regioni di appartenenza dei concorrenti, esclusivamente dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antidifterica e antitetanica, od alla vaccinazione di richiamo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla vaccinazione di base;

b) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1984 per via parenterale;

c) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1972;

d) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana od anche, indifferentemente marina o montana — rilasciata da un sanitario (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S./1).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno avviati dai centri di riunione alle colonie e, al termine dei turni, restituiti ai suddetti centri di provenienza.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di riunione — che verranno tempestivamente comunicati agli interessati — provvisti della scheda sanitaria mod. A.S. 1-*bis*, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) delle autorità sanitarie locali competenti per territorio, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di riunione alla colonia e viceversa nonché in occasione delle eventuali gite i minori ammessi al beneficio saranno assicurati contro i rischi di eventi accidentali.

I minori che, a giudizio della direzione della colonia, si rivelassero, per il loro comportamento, non idonei alla vita di comunità, saranno restituiti alle famiglie.

(1360)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso a due posti di tecnico di neurofisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di neurofisiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1302)

OSPEDALE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario presso gli ospedali mauriziani di Torino e di Lanzo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di coadiutore fisico.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(1303)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale dell'ospedale « Sacro Cuore » di Benevento.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale dell'ospedale « Sacro Cuore » di Benevento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'ammissione al concorso è subordinata alla dichiarazione di conoscenza del peculiare ordinamento dell'ospedale in quanto dipendente da un ente ecclesiastico, al quale il vincitore dovrà uniformarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale in Benevento.

(1301)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 59 del 9 marzo 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed OO.PP. annesse, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale e due posti di cuoco.

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia: Sessione di esami per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi.

A.Fa.M. - Azienda farmaceutica municipalizzata di Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1984, n. 14.
Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, viene sostituito dal seguente:

« I coordinatori dei dipartimenti di cui all'art. 25 ed il responsabile del settore per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 20, n. 7), partecipano alle riunioni dell'ufficio di direzione con funzioni consultive ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

« I servizi dell'unità sanitaria locale sono i seguenti:

a) servizi sanitari:

1) servizio per l'igiene e la sanità pubblica;
2) servizio per l'assistenza sanitaria di base;
3) servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica;
4) servizio farmaceutico;
5) servizio veterinario;

b) servizio per l'assistenza sociale;

c) servizio amministrativo ».

Art. 3.

Il punto 8) del secondo comma dell'art. 20 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è soppresso.

Art. 4.

Dopo l'art. 20 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 20-*bis* - *Servizio farmaceutico*. — Il servizio farmaceutico realizza attività di assistenza farmaceutica, di informazione scientifica e di educazione sul farmaco e la vigilanza sulle farmacie pubbliche e private ».

Art. 5.

I posti di responsabile dei servizi farmaceutici che verranno istituiti ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del predetto art. 17, saranno conferiti mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, da espletarsi a norma del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Nel secondo comma dell'art. 60 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, le parole « dal responsabile del settore per le funzioni di competenza farmaceutica » sono sostituite dalle parole « dal responsabile del servizio farmaceutico ».

Art. 7.

All'art. 67 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, le parole « attraverso il settore per le funzioni di competenza farmaceutica » sono sostituite dalle parole « attraverso il servizio farmaceutico »;

nel secondo comma, le parole « ove sia attivato il settore per le funzioni di competenza farmaceutica » sono sostituite dalle parole « ove sia attivato il servizio farmaceutico »;

nel medesimo secondo comma, il n. 1) è sostituito nel modo seguente:

« 1) dal responsabile del predetto servizio; ».

Art. 8.

La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, con le successive modificazioni, comprese quelle recate dalla presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 dicembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1984, n. 15.
Nuova disciplina dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MAESTRI DI SCI

Art. 1.

(1) L'insegnamento dello sci nella provincia autonoma di Trento è regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.
Requisiti soggettivi

(1) Nella provincia autonoma di Trento la licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1051, è rilasciata dal presidente della giunta provinciale.

(2) La domanda per la concessione della licenza deve essere presentata al servizio turismo e impianti a fune.

(3) Fermo restando quanto previsto al secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per ottenere la licenza si richiede:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della Comunità economica europea;

b) superamento di appositi esami, previa frequenza dei relativi corsi, intesi ad accertare l'idoneità tecnica all'insegnamento dello sci, secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli 4 e 5;

c) idoneità fisica all'insegnamento. L'idoneità è dichiarata con certificato dell'unità sanitaria locale di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda;

d) possesso della licenza di scuola media inferiore. Si prescinde da tale requisito per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1952 e per i titolari di licenza di guida alpina, purché siano in possesso della licenza elementare. Per i cittadini degli altri Stati aderenti alla Comunità economica europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge;

e) età minima di anni diciotto.

(4) E' fatto obbligo ai maestri di sci in possesso della licenza prevista al primo comma del presente articolo di apporre sulla propria divisa, durante l'attività di insegnamento, il distintivo rilasciato dalla provincia. Le caratteristiche e le modalità di uso del distintivo sono determinate con deliberazione della giunta provinciale.

(5) I titolari della licenza di cui al primo comma del presente articolo sono abilitati anche all'accompagnamento di persone in escursioni sciistiche su piste battute meccanicamente, nonché su percorsi fuori-pista che non richiedano attrezzature ed esperienza alpinistica.

Art. 3.

Categorie

(1) Gli abilitati all'insegnamento dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) maestri di sci delle discipline alpine;

b) maestri di sci di fondo.

(2) I maestri di sci abilitati all'insegnamento nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 4.

Esami e commissione esaminatrice

(1) Gli esami per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo consistono nelle seguenti prove:

tecnico-pratica;
didattica;
teorica.

(2) Gli esami di cui al precedente comma sono espletati da una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta da:

a) l'assessore al quale è attribuita la materia del turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario del servizio turismo e impianti a fune; è altresì nominato un membro supplente;

c) cinque istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine; sono altresì nominati cinque membri supplenti;

d) cinque istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo; sono altresì nominati cinque membri supplenti;

e) due esperti particolarmente qualificati nelle discipline alpine, di cui uno scelto su terna indicata dall'associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale ed uno designato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.); con le stesse modalità sono altresì nominati due membri supplenti;

f) due esperti particolarmente qualificati nel fondo, di cui uno scelto su terna indicata dall'associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale ed uno designato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.); con le stesse modalità sono altresì nominati due membri supplenti;

g) sei esperti in attività culturali connesse all'attività del maestro di sci; sono altresì nominati sei membri supplenti;

h) un medico; è altresì nominato un membro supplente.

(3) In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente comma entro due mesi dalla relativa richiesta, la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

(4) In caso di assenza ingiustificata da tre riunioni consecutive dei singoli componenti dalle riunioni della commissione, questi possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per le nomine.

(5) La commissione dura in carica un quinquennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

(6) Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la commissione è articolata in due sottocommissioni tecniche, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

(7) La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è così composta:

dal membro previsto alla lettera *b*) del precedente secondo comma, in qualità di presidente;

dai cinque membri specializzati previsti alla lettera *c*) del precedente secondo comma;

dai due esperti previsti alla lettera *e*) del precedente secondo comma.

(8) La sottocommissione tecnica per il fondo è così composta:

dal membro previsto alla lettera *b*) dal precedente secondo comma, in qualità di presidente;

dai cinque membri specializzati previsti alla lettera *d*) del precedente secondo comma;

dai due esperti previsti alla lettera *f*) del precedente secondo comma.

(9) Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni tecniche sono esercitate da un funzionario del servizio turismo e impianti a fune.

(10) La commissione e le sottocommissioni tecniche deliberano validamente con la presenza di almeno dodici, e rispettivamente di almeno cinque componenti.

(11) Una volta insediata, la commissione deve determinare e rendere noti:

a) il contenuto delle prove tecnico-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami;

b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline.

(12) Il contenuto delle prove tecnico-pratica e didattica dovrà tener conto dei criteri metodologici di insegnamento indicati dalla progressione tecnico-didattica della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).

(13) Le modalità di ammissione alle prove tecnico-pratica, didattica e teorica nonché l'ordine di effettuazione delle stesse sono stabilite dalla commissione.

(14) Ai membri della commissione ed agli esperti di cui al terzo comma dell'art. 6 sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 5.

Prova attitudinale

(1) L'ammissione ai corsi di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 2 della presente legge è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche, secondo la rispettiva competenza. Si prescinde dalla prova per gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione al concorso siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.

(2) L'ammissione alla prova dimostrativa attitudinale pratica e ai corsi è subordinata al compimento del diciottesimo anno di età.

(3) Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento della licenza entro cinque anni dalla data di effettuazione della prova dimostrativa attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi e di esami è subordinata al superamento di una nuova prova dimostrativa attitudinale pratica.

(4) Per gli atleti esonerati dal sostenimento della prova attitudinale, il termine di cinque anni di cui al terzo comma del presente articolo è computato dalla data della domanda di ammissione al corso.

(5) La giunta provinciale determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di iscrizione alla prova dimostrativa attitudinale pratica. Le somme riscosse a tale titolo sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 6.

Specializzazioni

(1) Sono istituiti corsi ed esami per il conseguimento dei seguenti diplomi di specializzazione:

a) diploma di istruttore per maestri di sci;

b) diploma di direttore tecnico di scuola di sci;

c) diploma di maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai bambini;

d) diploma di specializzazione per l'insegnamento dello sci in lingua straniera;

e) diploma di specializzazione per l'insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti.

(2) Con deliberazione della giunta provinciale possono essere istituiti corsi ed esami per il conseguimento di diplomi di specializzazione non previsti dal precedente comma e vengono determinate le lingue straniere alle quali può riferirsi il diploma di cui alla lettera *d*) del precedente comma.

(3) Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui ai precedenti commi sono sostenuti avanti la competente sottocommissione prevista dal precedente art. 4, della quale, con deliberazione della giunta provinciale, possono essere chiamati a far parte esperti nelle materie oggetto della specializzazione.

(4) Il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dai precedenti commi sono stabiliti dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 4 della presente legge. Il diploma è rilasciato dall'assessore cui è affidata la materia del turismo e il suo conseguimento è annotato nella licenza di abilitazione all'insegnamento.

(5) Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci in possesso di licenza, di cui al precedente art. 2, da non meno di due anni. Si prescinde da tale requisito per il diploma di cui alla lettera *d)* del primo comma del presente articolo.

(6) Il diploma di cui alla lettera *a)* del presente articolo ha validità limitata a quattro anni.

(7) La provincia può organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

Art. 7.

Rinnovo, sospensione e revoca della licenza

(1) La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci ha validità quadriennale e può essere rinnovata previa presentazione al servizio turismo e impianti a fune della relativa domanda corredata del certificato di cui al terzo comma, lettera *c)*, del precedente art. 2 e dall'attestazione di regolare frequenza, nel quadriennio, di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

(2) Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che, nel quadriennio antecedente alla scadenza della licenza, abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore per maestri di sci o di membro della sottocommissione tecnica, secondo la rispettiva disciplina.

(3) Qualora la licenza non sia stata rinnovata, il relativo documento deve essere consegnato al servizio turismo e impianti a fune; in caso di eventuale successivo rinnovo il quadriennio di validità della licenza è computato a partire dalla data del relativo provvedimento.

(4) Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10, 11 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la licenza di cui all'art. 2 della presente legge è revocata allorché il titolare della stessa perda il requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della Comunità economica europea ovvero il requisito dell'idoneità fisica all'insegnamento. In quest'ultimo caso l'inidoneità fisica deve avere carattere permanente. La licenza revocata deve essere consegnata al servizio turismo e impianti a fune.

(5) Alla revoca della licenza provvede il presidente della giunta provinciale.

(6) Contro il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla giunta provinciale, che decida in via definitiva entro sessanta giorni.

Art. 8.

Istruttori

(1) Gli istruttori per maestri di sci possono essere scelti fra gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), con la quale verrà stipulata apposita convenzione per disciplinare i tempi e le modalità di impiego, la scelta e la remunerazione, nonché per stabilire la quota parte a carico della provincia delle spese sostenute dalla F.I.S.I. per la preparazione e l'aggiornamento tecnico-metodico degli istruttori medesimi.

(2) In costanza e sulla base della convenzione di cui al precedente comma i maestri di sci in possesso della licenza di cui all'art. 2 e che abbiano conseguito il titolo di istruttore presso la F.I.S.I. sono equiparati a coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione di cui all'art. 6, primo comma, lettera *a)*.

Art. 9.

Corsi ed esami

(1) La provincia organizza ed attua annualmente, per ciascuna disciplina, almeno una prova dimostrativa attitudinale, un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento della licenza prevista dall'art. 2 della presente legge, almeno un corso di aggiornamento e, almeno ogni due anni, un corso con relativo esame per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dall'art. 6 della presente legge, compatibilmente con quanto disposto dall'art. 8.

(2) La provincia si riserva di non dare attuazione ai corsi ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati.

(3) Le associazioni dei maestri di sci operanti in sede provinciale formulano proposte e pareri alla giunta provinciale circa la istituzione dei corsi suddetti.

(4) La provincia assume a proprio carico, per i residenti in provincia di Trento, la quota parte di spese relative all'organizzazione ed all'attuazione dei corsi degli esami indicati al precedente primo comma, nonché degli eventuali corsi di aggiornamento previsti al precedente art. 6. Sono in ogni caso comprese le spese per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori, di assicurazione per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni degli istruttori e degli allievi, nonché quelle relative all'uso dei mezzi di risalita necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse le spese concernenti il vitto ed alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede del corso.

(5) In occasione dei corsi per aspiranti istruttori previsti alla lettera *a)*, primo comma, del precedente art. 6, la giunta provinciale può altresì assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli candidati residenti in provincia di Trento, anche le spese di vitto ed alloggio. La giunta provinciale è inoltre autorizzata a sostenere, in tutto o in parte, le spese di iscrizione, di viaggio e di soggiorno degli istruttori residenti in provincia di Trento in occasione della loro partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento, anche se tenuti fuori provincia o all'estero.

(6) Per consentire l'immediata erogazione delle spese per le attività previste dai precedenti commi, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, a termini dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

(7) Con provvedimento della giunta provinciale vengono stabilite le modalità di determinazione del calendario delle prove e dei corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di espulsione che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi.

(8) Con il provvedimento di cui al comma precedente la giunta provinciale stabilisce le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione allo esame e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo della licenza.

Art. 10.

Assicurazioni

(1) Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti la commissione ed il segretario di cui all'art. 4, i dipendenti di cui all'art. 22 nonché quelli preposti all'organizzazione, direzione e attuazione dei corsi previsti dalla presente legge.

(2) Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione dei corsi e degli esami.

(3) La giunta provinciale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 11.

Tariffe

(1) Le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci nell'ambito della provincia di Trento sono fissate annualmente dalla giunta provinciale, su proposta dell'associazione maestri di sci maggiormente rappresentativa in sede provinciale.

(2) Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali verrà determinato il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare.

(3) Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate, vidimata del dirigente il servizio turismo e impianti a fune; la giunta provinciale può, con proprio provvedimento, determinare le caratteristiche delle tabelle stesse.

Art. 12.

Titolari di licenza rilasciata fuori provincia

(1) Coloro che siano in possesso della licenza di maestro di sci rilasciata fuori provincia o in uno stato estero, secondo le norme ivi vigenti, possono esercitare la professione di maestro di sci a condizione che la licenza in loro possesso sia stata rilasciata previo accertamento della idoneità tecnica secondo criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 4, dodicesimo comma, e purché dimostrino la conoscenza della geografia montana della provincia di Trento nonché dell'ordinamento della professione di maestro di sci vigente nella provincia. I maestri di sci stranieri devono inoltre dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana:

(2) Il possesso dei requisiti di cui al primo comma è accertato dalla commissione esaminatrice prevista dall'art. 4 della presente legge.

(3) Il superamento del relativo esame è titolo per ottenere annualmente dal presidente della giunta provinciale specifico nulla-osta per l'esercizio stabile della professione in provincia di Trento limitatamente al periodo di validità della licenza rilasciata fuori provincia o all'estero e comunque per una durata non superiore al quadriennio successivo alla data di superamento dell'esame stesso.

(4) Per ottenere il rilascio del nulla-osta gli interessati devono inoltrare domanda al servizio turismo e impianti a fune, corredata della licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci o di copia autentica della stessa.

(5) Per gli accertamenti di cui ai commi precedenti, la commissione esaminatrice si riunisce entro il 30 maggio e il 30 novembre di ciascun anno.

(6) Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso ai fini dell'esercizio della professione in provincia di Trento, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito delle scuole di sci di cui al successivo art. 15.

(7) Si considera altresì stabile l'attività comunque svolta dal maestro di sci a favore di organizzazioni che operano in modo stabile nella provincia autonoma di Trento.

Art. 13.

Esercizio saltuario e occasionale

(1) L'esercizio saltuario e occasionale della professione da parte di maestri di sci, provenienti con i propri clienti da altre province o dall'estero, non è soggetto al nulla-osta previsto al precedente art. 12, purché si tratti di persone in possesso di licenza rilasciata secondo le norme di legge dello Stato italiano, di altre regioni o province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

Art. 14.

Trasferimenti di residenza

(1) I titolari di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata secondo le norme di legge dello Stato italiano, di altre regioni o province autonome, che risiedono nella provincia autonoma di Trento possono ottenere la licenza prevista dall'art. 2 della presente legge a condizione che la licenza in loro possesso sia stata rilasciata previo accertamento della idoneità tecnica secondo criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 4, dodicesimo comma, e purché dimostrino la conoscenza della geografia montana della provincia di Trento nonché dell'ordinamento della professione di maestro di sci vigente nella provincia; a tal fine essi devono sostenere apposito esame avanti la commissione esaminatrice prevista dall'art. 4 della presente legge.

(2) Per gli accertamenti di cui al comma precedente la commissione esaminatrice si riunisce entro il 30 maggio e il 30 novembre di ciascun anno.

Titolo II

SCUOLE DI SCI

Art. 15.

Requisiti

(1) Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività.

(2) La giunta provinciale autorizza l'apertura, nella provincia di Trento, di scuole di sci, anche stagionali, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di dodici maestri di sci. Nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento del fondo il numero minimo è ridotto a cinque unità. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo devono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;

b) che almeno un terzo del corpo insegnante sia costituito da maestri di sci in possesso di diploma di specializzazione di cui al precedente art. 6 e che siano rappresentate almeno due differenti specializzazioni. Ai soli fini della presente lettera, il possesso da parte del maestro di sci, della licenza di guida alpina o di aspirante guida alpina rilasciata ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, equivale al possesso di diploma di specializzazione di cui al precedente art. 6;

c) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in particolare, tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione. Nessuna somma a titolo di avviamento può essere richiesta per l'ammissione di nuovi associati;

d) che la direzione tecnica della scuola sia affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente l'insegnamento delle discipline alpine e ad un maestro di sci di fondo nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge, deve essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'art. 6, lettera *b*), della presente legge. Le funzioni di direttore tecnico possono essere temporaneamente svolte anche da chi non sia al momento della nomina in possesso del prescritto diploma di specializzazione; in tal caso, questi può ricoprire la carica di direttore tecnico fino alla conclusione del primo corso ed esame previsto dall'art. 6, primo comma, lettera *b*), organizzato dalla provincia successivamente alla sua nomina a direttore tecnico;

e) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

f) che la scuola disponga di sedi decorose e adeguate e che sia in grado di funzionare senza soluzioni di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

g) che la località in cui opera la scuola sia dotata di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine;

h) che, nel caso di scuole di sci estive, sia effettivamente agibile in zona un adeguato bacino sciistico;

i) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nella scuola nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni turistiche invernali della provincia;

l) che la scuola dimostri di avere contratto un'adeguata polizza d'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

(3) La giunta provinciale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti stabilito alla lettera *a*) del precedente comma, purché sussistano tutti i requisiti ivi indicati e non esista già nella medesima località un'altra scuola di sci. L'autorizzazione è revocata, oltre che nei casi previsti dal successivo quinto comma, anche nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali l'autorizzazione è stata concessa.

(4) Le scuole di sci estive possono svolgere l'attività di insegnamento limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 novembre.

(5) L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre un anno.

Art. 16.

Adempimenti

(1) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 15 deve essere presentata al servizio turismo e impianti a fune almeno quattro mesi prima dell'apertura della scuola, corredata di:

a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore tecnico;

c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola deliberati a norma del precedente art. 15;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché degli eventuali recapiti;

e) riproduzione in scala adeguata dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola.

(2) Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare al servizio turismo e impianti a fune tutte le variazioni che interessino il corpo insegnante, gli statuti, i regolamenti, le sedi e i recapiti.

(3) E' vietato alle scuole di sci l'utilizzo di denominazioni, insegne, emblemi o distintivi diversi da quelli approvati.

(4) Le scuole di sci sono tenute ad esporre gli emblemi con i quali la giunta provinciale abbia eventualmente deliberato di contrassegnare le scuole autorizzate ai sensi del precedente articolo.

Art. 17.

Sovvenzioni

(1) La giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni ad associazioni di maestri di sci operanti nella provincia di Trento per iniziative dirette a promuovere la pratica dello sci tra i giovani e a favorire la conoscenza del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche, nonché ad elevare la preparazione dei maestri di sci in attività.

(2) A tal fine le associazioni interessate inoltrano domanda al servizio turismo e impianti a fune corredata di una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede la sovvenzione e di un piano di finanziamento.

(3) Con la deliberazione di concessione della sovvenzione vengono determinati:

le modalità di realizzazione delle iniziative ammesse;

i termini entro i quali dette iniziative devono essere realizzate;

l'ammontare della spesa massima ammissibile;

la misura della sovvenzione.

Con detta deliberazione la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'erogazione di anticipi fino ad un limite massimo del 70 per cento dell'ammontare della sovvenzione e, per il saldo in base a documentato rendiconto.

Titolo III

SANZIONI E VIGILANZA

Art. 18.

Esercizio abusivo

(1) Chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 400.000 a L. 1.200.000.

(2) La violazione di quanto previsto dall'art. 12 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000.

(3) Nell'ipotesi di violazione di quanto stabilito dall'art. 2, quarto comma, della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 20.000; incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 150.000 chi indossi il medesimo distintivo sprovvisto della licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci, rilasciata dal presidente della giunta provinciale.

Art. 19.

Mancato rispetto delle tariffe

(1) Nell'ipotesi di violazione dell'art. 11 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 600.000.

(2) Qualora l'infrazione sia commessa da una scuola di sci, la stessa viene diffidata ad osservare quanto stabilito dal precedente art. 11. In caso di ulteriore infrazione dell'art. 11, la giunta provinciale provvede alla revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 15, quinto comma.

Art. 20.

Scuole abusive

(1) L'apertura di scuole di sci sprovviste dell'autorizzazione di cui al precedente art. 15 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 450.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

(2) La violazione di quanto stabilito dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 16 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 600.000 a carico del direttore tecnico della scuola di sci.

Art. 21.

Accertamento - Ingiunzione - Opposizione

(1) Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente preposto al servizio turismo e impianti a fune.

(3) Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 22.

Servizio di vigilanza

(1) Sono incaricati dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti al servizio turismo e impianti a fune, espressamente designati con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di risalita.

(2) La giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al precedente primo comma dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

(3) Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 15, il servizio turismo e impianti a fune può disporre ispezioni ed accertamenti nelle sedi delle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al primo comma e richiedendo in visione, se del caso, atti, documenti o prospetti delle scuole stesse.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.
Scuole di sci

(1) L'efficacia dei provvedimenti di riconoscimento di scuola di sci emanati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, e successive modificazioni, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa a partire dal 1° novembre 1986.

Art. 24.
Direttore tecnico

(1) Fino al 31 ottobre 1986 il direttore tecnico delle scuole di sci può essere scelto anche fra i maestri di sci sprovvisti del diploma di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 25.
Maestri di sci di II e III grado delle discipline alpine

(1) Nella prima applicazione della presente legge, i maestri di sci di II e III grado delle discipline alpine, che abbiano ottenuto la licenza di abilitazione ai sensi della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, entro il 31 marzo 1983, possono ottenere la nuova licenza di grado unificato prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge, previa frequenza di un corso tecnico-didattico-teorico da tenersi a cura del servizio turismo e impianti a fune in due periodi di uguale durata per complessivi venti giorni per i masetri di sci di II grado e di trenta giorni per i maestri di sci di III grado. Al termine del primo periodo i candidati possono sostenere una prova tecnico-didattica-teorica avanti la commissione esaminatrice.

(2) I candidati che superino la prova di cui al comma precedente sono esonerati dall'obbligo della frequenza del secondo periodo e ottengono la licenza di grado unificato prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

(3) Ottengono la stessa licenza i candidati che, pur non avendo superato la prova di cui al primo comma, abbiano frequentato il secondo periodo dei corsi.

(4) La validità delle licenze di maestro di sci di II e III grado delle discipline alpine, rilasciate dal presidente della giunta provinciale a sensi della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, e successive modificazioni, è prorogata fino al conseguimento della qualifica di maestro di sci di grado unificato e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.

(5) Le licenze di maestro di sci di II e III grado, il cui titolare non abbia ottemperato a quanto stabilito dai commi precedenti entro il 31 dicembre 1988, non possono essere rinnovate e sono revocate.

(6) Per i maestri di sci che ottengono la licenza di grado unificato in base ai commi precedenti e che intendano partecipare a corsi ed esami di specializzazione previsti dal precedente art. 6, il periodo di due anni di cui al quinto comma dell'articolo stesso è computato a decorrere dal giorno di rilascio della licenza conseguita in base alla precedente normativa.

(7) Le licenze di abilitazione all'insegnamento dello sci rilasciate a maestri di sci di I grado delle discipline alpine ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, e successive modificazioni, nonché quelle rilasciate ai maestri di sci di III grado dopo il 31 marzo 1983, si intendono rilasciate per la qualifica di maestro di sci di grado unificato delle discipline alpine.

(8) Per l'organizzazione dei corsi previsti dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 9 della presente legge.

(9) I titolari di certificati di idoneità tecnica rilasciati entro il 30 settembre 1984 ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ottengono, a domanda, la licenza di cui all'art. 2 della presente legge, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del medesimo articolo 2, e frequentino entro il 31 dicembre 1988 un corso di teoria e un corso di didattica istituiti ai sensi del precedente art. 9.

(10) Ai fini dell'ottenimento della licenza di cui all'art. 2, nella prima applicazione della presente legge si prescinde dall'accertamento e dall'esame previsti dall'art. 14 per i titolari di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata secondo le norme di legge dello Stato italiano, di altre regioni o province autonome, purché risiedano nella provincia autonoma di Trento e frequentino, entro il 31 dicembre 1985, il corso tecnico-pratico istituito ai sensi del precedente art. 9.

Art. 26.
Commissione esaminatrice

(1) La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, e successive modificazioni, rimane in carica fino alla nomina della commissione prevista dall'art. 4 della presente legge.

Art. 27.
Abrogazione

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, e successive modificazioni.

(2) Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro lo stesso termine saranno definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale e successive modificazioni.

Art. 28.
Autorizzazione di spesa - Rinvio

(1) Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 2, quarto comma, 8, 9, 10, 17, 22, secondo comma, e 25, primo ed ottavo comma, della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti con i citati articoli della presente legge i riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo art. 72.

Art. 29.
Copertura degli oneri

(1) Alla copertura del maggiore onere valutato nell'importo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4, ultimo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «servizi generali» indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(2) All'onere valutato nell'importo di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione del medesimo art. 4, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(3) Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 30.
Variazioni di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1984, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

(2) Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, le somme di cui al precedente art. 29 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti», nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 29.

(3) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 dicembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1984, n. 16.

Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento con la presente legge, al fine di favorire il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico, detta norme per l'organizzazione e la disciplina della riproduzione delle specie animali allevate.

Sono fatte salve le funzioni trasferite all'unità sanitaria locale a termini della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19.

Titolo I

DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE BOVINA

Art. 2.

Monta naturale

E' vietato adibire alla monta naturale tori non iscritti nei libri genealogici di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e non abilitati ai sensi del presente articolo.

L'abilitazione, su richiesta, è rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11 mediante apposito attestato.

L'attestato di abilitazione è rilasciato a tempo indeterminato e con l'indicazione della razza delle bovine alla cui fecondazione potrà essere adibito il toro.

La domanda per ottenere l'attestato di abilitazione deve essere corredata, tra l'altro, dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione del toro al libro genealogico nazionale od estero della razza di appartenenza. Quest'ultimo è richiesto quando il regolamento del libro genealogico non preveda il rilascio di un certificato sostitutivo;

b) certificato con determinazione della formula eritrocitaria per l'identificazione della paternità e della maternità;

c) certificato sanitario attestante la provenienza del toro da allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi e che il riproduttore stesso è stato sottoposto, con esito negativo, almeno una volta alla prova della tubercolina e a quella sierologica per la brucellosi;

d) certificato sanitario attestante l'esito negativo dei controlli nei riguardi di eventuali malattie indicate come pericolose e trasmissibili dall'ufficio veterinario dell'assessorato provinciale alla sanità.

In deroga a quanto previsto nel primo comma, possono essere abilitati alla riproduzione anche tori appartenenti a razze per le quali non sia stato istituito il libro genealogico.

I bovini maschi interi allevati per la riproduzione della carne non sono soggetti all'obbligo di denuncia e di marcatura prevista dalla vigente legislazione in materia di riproduzione bovina.

Art. 3.

Stazioni di monta

Chiunque intenda costituire e gestire una stazione di monta pubblica, e cioè per conto terzi, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

L'autorizzazione di cui al comma precedente ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta.

Per il suo rilascio devono sussistere le seguenti condizioni:

a) la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;

b) i riproduttori impiegati rispondano, per razza e caratteristiche genetiche, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico della zona;

c) la stazione sia fornita di idonea attrezzatura e sia in possesso dei requisiti igienico-sanitari atti a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive.

L'idoneità di cui al precedente comma, lettera *c*), è certificata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Chiunque intenda gestire una stazione di monta privata, e cioè per il proprio allevamento, è obbligato a denunciare alla commissione zootecnica di cui all'art. 11 l'esistenza del toro entro trenta giorni dall'acquisto o dalla data di abilitazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Centri per la fecondazione artificiale

I centri per la fecondazione artificiale, definiti a termini dell'art. 2, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, costituiscono uno strumento fondamentale per il miglioramento genetico delle specie e delle razze animali allevate e, in particolare, possono provvedere a:

a) dotarsi di riproduttori maschi da adibire alla fecondazione artificiale;

b) produrre, controllare, conservare e distribuire materiale spermatico;

c) acquisire, conservare e distribuire materiale spermatico prodotto da altri centri di fecondazione artificiale o proveniente dall'estero;

d) promuovere, organizzare o collaborare nello svolgimento delle prove di valutazione genetica da effettuarsi sul territorio provinciale;

e) svolgere gli altri compiti demandati ai centri con la presente legge.

I centri per la fecondazione artificiale sono costituiti da cooperative o consorzi di cooperative o come gestioni autonome nell'ambito di enti pubblici.

L'inizio dell'attività di un centro per la fecondazione artificiale è soggetto all'autorizzazione della giunta provinciale, previo parere della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

I centri per la fecondazione artificiale adeguano la propria attività alle eventuali direttive impartite dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11, alla quale sono tenuti a fornire tutte le informazioni dalla stessa richieste.

Art. 5.

Prove di valutazione genetica

Le prove di valutazione genetica attuate sul territorio provinciale sono autorizzate dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11, cui spetta altresì il compito di fissare i criteri di attuazione delle prove medesime per quanto non di competenza delle associazioni nazionali di razza.

Art. 6.

Riproduttori per la fecondazione artificiale

I tori in dotazione ai centri per la fecondazione artificiale devono aver superato, con esito positivo, le prove di valutazione genetica ed essere riconosciuti idonei per il miglioramento genetico delle razze allevate in provincia.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, presso i centri possono essere allevati tori per i quali siano in corso le prove di valutazione genetica oppure tori appartenenti a razze per le quali non sia stato istituito il libro genealogico. Il materiale spermatico di tali riproduttori, o di riproduttori allevati presso altri centri nazionali o esteri e per i quali siano ancora in corso le prove di valutazione genetica, non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti per le prove medesime.

Il riconoscimento di idoneità di cui al primo comma è rilasciato dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11 integrata, di volta in volta per ogni razza oggetto di valutazione, da un esperto designato dalla competente associazione nazionale di razza, quando esista.

La predetta commissione zootecnica provinciale provvede inoltre al riconoscimento di idoneità di cui al primo comma in merito all'uso delle partite di materiale spermatico acquisito o giacente presso i centri, anche se proveniente da centri nazionali o esteri. Il predetto riconoscimento di idoneità sul materiale spermatico giacente è rinnovato ogni anno.

La partita di materiale spermatico, qualora non riconosciuta idonea, non può essere utilizzata, nel periodo considerato, per la fecondazione artificiale nel territorio provinciale.

Le domande per ottenere il riconoscimento di idoneità dei tori da allevarsi presso i centri per la fecondazione artificiale devono essere corredate della documentazione prevista dall'articolo 2, quarto comma; quelle volte ad ottenere il riconoscimento di idoneità del materiale spermatico acquisito devono essere corredate della documentazione prevista dall'art. 2, quarto comma, lettera *a*).

Su richiesta di allevatori singoli o associati proprietari del toro e previa autorizzazione della commissione zootecnica provinciale come integrata a termini del terzo comma, i centri per la fecondazione artificiale possono effettuare il prelievo, il congelamento e la conservazione del materiale spermatico di riproduttori in proprietà degli allevatori medesimi ed aventi particolari requisiti genealogici e morfologici.

E' consentita la distribuzione del materiale spermatico di cui al precedente comma ad allevatori diversi dal proprietario, purché il toro abbia superato, con esito positivo, le prove di valutazione genetica e sia riconosciuto idoneo ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Detenzione di materiale spermatico congelato

E' consentita l'acquisizione e/o la conservazione di materiale spermatico congelato presso gli allevamenti singoli o associati nel limite delle previsioni di utilizzazione ai fini delle esigenze dell'allevamento medesimo.

Il materiale spermatico di cui al precedente comma può essere utilizzato in provincia di Trento solo se appartenente a tori ritenuti idonei dalla commissione zootecnica di cui allo art. 11.

Chiunque detiene materiale spermatico congelato è obbligato a:

a) denunciare alla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11, entro trenta giorni dall'acquisto, l'esistenza di attrezzatura atta a conservare materiale spermatico congelato;

b) tenere un registro di carico e scarico con la segnalazione alla predetta commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle dosi di materiale spermatico impiegate nell'anno precedente;

c) esibire la documentazione di cui alle precedenti lettere, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 8.

Applicazione della fecondazione artificiale

La fecondazione artificiale dei bovini è effettuata dai veterinari iscritti all'albo professionale o da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di cui all'art. 12, previa autorizzazione della commissione zootecnica di cui all'art. 11.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è a tempo indeterminato e del suo rilascio deve essere data comunicazione alle unità sanitarie locali per l'attività di vigilanza.

L'autorizzazione può essere richiesta sia per l'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi negli allevamenti di tutto il territorio provinciale, che per l'applicazione della fecondazione artificiale delle sole bovine allevate nell'impresa agricola dell'inseminatore.

Per ottenere l'autorizzazione all'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi gli inseminatori devono presentare apposita domanda corredata di:

a) certificato di iscrizione all'ordine provinciale dei medici veterinari o certificato di abilitazione all'applicazione della fecondazione artificiale nel caso di operatori pratici;

b) indicazione della zona ove si impegnano a intervenire, qualora richiesti;

c) copia delle convenzioni per la fornitura di materiale spermatico stipulate coi centri di produzione riconosciuti dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

Qualora gli inseminatori di cui al precedente comma intendano rifornirsi di materiale spermatico da un centro diverso da quelli per i quali sono stati autorizzati, devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

L'atto di autorizzazione per l'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi deve in ogni caso indicare la zona quale l'inseminatore è obbligato a intervenire, qualora richiesto.

Il corrispettivo richiesto per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale per conto terzi praticate dagli inseminatori autorizzati non può superare le tariffe fissate a termini dell'art. 16, primo comma.

Qualora l'autorizzazione di cui al primo comma sia richiesta per l'applicazione della fecondazione artificiale delle sole bovine allevate nell'impresa agricola dell'inseminatore o in quella dove opera come dipendente, alla domanda devono essere allegati il certificato di cui alla precedente lettera *a*) e l'impegno a non esercitare per conto terzi.

Titolo II

DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE PER LE ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 9.

Monta naturale

Per l'esercizio della monta naturale in stazioni di monta sia pubblica che privata per le specie cavallina e asinina nonché per l'esercizio della monta naturale per conto terzi in stazioni di monta pubblica per le specie ovina, caprina e suina, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'attestato di abilitazione di cavalli e asini stalloni alla monta naturale ha validità annuale. Qualora lo stesso sia rilasciato per due anni consecutivi, la commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11 può provvedere al rilascio dei successivi attestati previo accertamento del solo stato sanitario del riproduttore ad opera dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 10.

Fecondazione artificiale

Per l'applicazione della fecondazione artificiale delle specie cavallina, asinina, ovina, caprina e suina si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

La commissione di cui all'art. 11 è integrata, quando richiesto, con un esperto scelto su designazione delle organizzazioni nazionali delle specie di appartenenza dei riproduttori.

Per i riproduttori della specie ovina, caprina e suina i requisiti genotipici e morfofunzionali vengono fissati, in quanto esistenti, dalle commissioni tecniche direttive dei rispettivi libri genealogici. In caso contrario provvede la commissione zootecnica provinciale, integrata a termini del precedente comma.

Titolo III

NORME GENERALI

Art. 11.

Commissione zootecnica provinciale

E' istituita la commissione zootecnica provinciale composta da:

a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) il funzionario preposto al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, o suo delegato;

c) il funzionario preposto al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, o suo delegato;

d) il funzionario preposto all'ufficio veterinario dell'assessorato provinciale alla sanità, o suo delegato;

e) quattro allevatori designati dalla Federazione provinciale allevatori, di cui almeno uno per ogni razza bovina il cui libro genealogico è funzionante in provincia di Trento;

f) un rappresentante designato dall'ordine dei medici veterinari.

Qualora i membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma precedente, nonché gli esperti o i rappresentanti, ove previsti, non vengano designati entro trenta giorni dalla richiesta, alla scelta degli stessi provvede direttamete la giunta provinciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale assegnato al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale ed i suoi membri rimangono in carica cinque anni e possono, alla scadenza, essere riconfermati.

Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione zootecnica provinciale si avvale del servizio promozionale e vigilanza dell'attività agricola.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti della commissione, compresi gli esperti di cui agli articoli 3 e 10 nonché o rappresentanti di cui agli articoli 16 e 17, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Le direttive della commissione zootecnica provinciale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 12.

Corsi per la formazione di operatori pratici

La giunta provinciale, su proposta della commissione zootecnica di cui all'art. 11, può promuovere e attuare corsi per preparare operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale da tenersi normalmente presso un centro per la fecondazione artificiale o altro istituto zootecnico specializzato.

L'organizzazione dei corsi può essere affidata alla Federazione provinciale allevatori.

Per partecipare al corso gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in possesso della licenza di scuola elementare.

Gli allievi dei corsi, per il conseguimento della idoneità, devono superare una prova teorico-pratica.

Per l'accertamento dell'idoneità di cui al comma precedente è istituita una commissione composta da:

a) il funzionario preposto al servizio vigilanza e promozione dell'attività agraria, o suo delegato, che la presiede;

b) il funzionario preposto all'ufficio veterinario dell'assessorato provinciale alla sanità, o suo delegato;

c) un rappresentante designato dall'ente presso il quale si svolge il corso;

d) un rappresentante designato dall'ordine provinciale dei veterinari;

e) un allevatore designato dalla federazione provinciale allevatori.

Qualora i membri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) non vengano designati entro trenta giorni dalla richiesta, alla scelta degli stessi provvede la giunta provinciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale assegnato al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

La commissione è nominata dalla giunta provinciale e ai suoi componenti sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, successive modificazioni.

Per il mantenimento dell'idoneità gli operatori pratici autorizzati ad esercitare la fecondazione artificiale per conto terzi sono obbligati a partecipare ai corsi di aggiornamento promossi dalla giunta provinciale su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli operatori pratici che esercitano per conto terzi alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'idoneità conseguita ai sensi del presente articolo oppure in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco degli operatori pratici di fecondazione artificiale, di cui all'art. 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, tenuto presso la commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

Art. 13.

Certificazioni

Chiunque impieghi un riproduttore per l'esercizio della monta naturale deve documentare gli atti fecondativi su apposito bollettario conforme al tipo prescritto della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

L'avvenuta esecuzione della fecondazione artificiale deve essere comprovata da parte dell'operatore con la registrazione su apposito registro e bollettario, conforme al tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

I bollettari e i registri sono predisposti e distribuiti dal servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

I titolari delle stazioni di monta naturale nonché coloro che esercitano la fecondazione artificiale hanno l'obbligo di esibire i bollettari e i registri, di cui al primo e secondo comma, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Il proprietario di bovine gravide e di vitelli di età fino a tre mesi è tenuto a esibire la relativa bolletta attestante gli atti fecondativi, su richiesta del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 14.

Documentazione obbligatoria

I centri per la fecondazione artificiale devono tenere, per ciascun riproduttore, apposita scheda conforme ai tipo prescritto dalla commissione zootecnica provinciale come integrata a termini del terzo comma dell'art. 6, nella quale devono essere trascritti sistematicamente i dati relativi all'attività del riproduttore medesimo, nonché all'utilizzo del materiale spermatico prelevato.

I centri per la fecondazione artificiale di cui all'art. 4 nonché gli inseminatori che operano per conto terzi devono predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto corredato dei dati tecnico-statistici illustranti i risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente da inviare alla commissione zootecnica provinciale, su modello conforme a quello prescritto dalla commissione medesima.

Art. 15.

Vigilanza

La vigilanza per l'applicazione della presente legge, ivi compreso l'accertamento delle relative infrazioni e fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, spetta al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, che la esercita a mezzo di personale a ciò delegato dal dirigente del predetto servizio, nonché a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 16.

Tariffe

Le tariffe per le prestazioni professionali relative alla fecondazione artificiale vengono fissate annualmente dalla giunta provinciale su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

La predetta commissione provinciale può fissare inoltre il prezzo del materiale spermatico dei riproduttori per i quali sono in corso le prove di progenie, distribuito dai centri per la fecondazione artificiale, di cui all'art. 4.

Le stazioni di monta pubblica sono tenute a comunicare alla commissione zootecnica provinciale entro il 31 luglio di ogni anno le tariffe praticate per il servizio di monta naturale.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni richiamate nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da L. 200.000 a L. 1.200.000 nel caso di infrazione delle norme contenute negli articoli 2, 3, primo comma, 6, 8, 9 e 10;

b) da L. 100.000 a L. 600.000 nel caso di infrazione delle norme contenute negli articoli 3, ultimo comma, 7, 13, primo, secondo e quarto comma, e 18, quarto comma;

c) da L. 50.000 a L. 100.000 negli altri casi.

Nei casi di seconda e terza infrazione delle norme contenute negli articoli 3, primo comma, 8, 9, 10 e 13, primo, secondo e quarto comma, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista rispettivamente la sospensione dell'autorizzazione per novanta giorni consecutivi o la revoca.

La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono altresì previste per gli inseminatori che operano per conto terzi quando il servizio presenti gravi carenze a giudizio della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

La revoca dell'autorizzazione per l'applicazione della fecondazione artificiale agli operatori pratici comporta anche la radiazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

La consegna dei bollettari alle stazioni di monta privata nonché agli inseminatori di cui all'ultimo comma dell'art. 8 può essere negata dalla commissione zootecnica provinciale di di cui all'art. 11 nei casi di gravi carenze o infrazioni a giudizio della commissione medesima.

Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al funzionario preposto al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

I provvedimenti di sospensione o di revoca sono adottati dalla commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11.

Art. 18.

Rinvio legislativo

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni legislative statali riguardanti la materia della riproduzione animale.

Titolo IV

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

Art. 19.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale concernente «Interventi organici in materia di agricoltura»

Alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 10, secondo comma, dopo le parole «anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all'art. 3» sono aggiunte le parole «e del divieto di cumulo di cui all'art. 6»;

2) all'art. 12 il sesto comma è soppresso;

3) all'art. 19, primo comma, lettera *c*), dopo le parole «le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della provincia» sono aggiunte le parole «o eseguite direttamente dalla stessa»;

4) all'art. 30, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Qualora fosse opportuno per agevolare i piani di riordinamento fondiario, il limite del 10 per cento, di cui al terzo comma dell'art. 22 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere superato con l'assenso del proprietario interessato.»;

5) all'art. 33, il quinto comma è soppresso;

6) all'art. 33, sesto comma, sono soppresse le parole «L'indennità non è cumulabile con i benefici di cui al precedente comma.»;

7) all'art. 35, il terzo comma è soppresso;

8) all'art. 37, primo comma, le parole «di durata massima decennale» sono sostituite dalle parole «di durata massima ventennale ovvero, in alternativa, un contributo in conto capitale»;

9) all'art. 39, primo comma, il testo della lettera *e*) è soppresso e sostituito con quella della lettera *f*) dello stesso comma;

10) all'art. 41, primo comma, lettera *b*), n. 1), dopo le parole «per l'esercizio degli impianti irrigui» sono aggiunte le parole «nonché per l'esercizio degli impianti di difesa antiparassitaria eseguiti a diretto vantaggio dei fondi interessati;»;

11) all'art. 42, quarto comma, sono soppresse le parole «con le modalità previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.»;

12) all'art. 47, secondo comma, le parole «di oltre il 40 per cento» sono sostituite dalle parole «di oltre il 30 per cento»;

13) all'art. 47, dopo il sesto comma è introdotto il seguente:

«Nel caso di sinistri che abbiano provocato danni di sostanziale rilievo per la prosecuzione dell'attività agricola, ai produttori colpiti può essere concesso un contributo sino all'80 per cento della spesa sostenuta per la ricostruzione delle scorte vive e morte danneggiate e distrutte, qualora ne facciano domanda entro trenta giorni dall'evento calamitoso.»;

14) all'art. 48, dopo il quarto comma, è introdotto il seguente:

«Ai consorzi di cui al primo comma che, previa modifica del prorpio statuto approvata dalla giunta provinciale, attuino la difesa passiva per danni al bestiame mediante il ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo sino al 70 per cento della spesa sostenuta.»;

15) all'art. 55, dopo il decimo comma è introdotto il seguente:

«Per le opere e gli acquisti realizzati con gli interventi previsti dalle leggi di cui al primo e secondo comma, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 7.».

Art. 20.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario».

Alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 1, primo comma, dopo il numero 3), sono aggiunti i seguenti:

«4) impianti per la difesa antiparassitaria, ivi comprese le opere e le strutture necessarie per lo smaltimento e depurazione degli scarichi;

5) centri per la fecondazione artificiale.»;

2) all'art. 1, terzo comma, le parole «il cui costo non superi L. 200.000.000» sono sostituite dalle parole «il cui costo non superi L. 500.000.000»;

3) all'art. 2, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

«6) ai consorzi di miglioramento fondiario per la realizzazione di impianti di difesa antiparassitaria eseguiti a diretto vantaggio dei fondi interessati.».

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Norme transitorie

Ai fini della prima applicazione della presente legge, la giunta provinciale provvede alla nomina della commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11 e alla fissazione delle tariffe di cui all'art. 16, primo comma, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

La prosecuzione dell'esercizio delle stazioni di monta pubblica e dei centri per la fecondazione artificiale già esistenti in provincia è soggetta all'autorizzazione di cui rispettivamente al primo comma dell'art. 3 e al terzo comma dell'art. 4, che deve essere richiesta non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La prosecuzione dell'applicazione della fecondazione artificiale per conto terzi è soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 8, che gli inseminatori già operanti devono chiedere non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I gestori di stazioni di monta privata nonché i detentori di materiale spermatico congelato per le esigenze dei propri allevamenti sono tenuti rispettivamente alla denuncia di cui all'art. 3, ultimo comma, o all'art. 7, ultimo comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo comporta la decadenza delle precedenti autorizzazioni.

Le domande di intervento ai sensi degli articoli 33, quinto comma, e 35, terzo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fino all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dai predetti articoli.

Le agevolazioni previste dall'art. 33, quinto comma della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito con l'articolo 19 della presente legge, possono essere concesse anche per il bestiame che si sia dovuto abbattere a decorrere dal 1° gennaio 1984. In tal caso le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di nulla osta emessi ai sensi dell'art. 39, lettera *e*), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno perfezionati a termini del disposto di legge soppresso e posti a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per il predetto art. 39.

Le domande di intervento ai sensi dell'art. 39, lettera *e*), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificata, da ultimo, con l'art. 20 della presente legge.

Art. 22.

La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dalla presente legge.

Art. 23.

Riferimento delle spese

Gli oneri per l'attuazione dei corsi di preparazione e aggiornamento degli operatori pratici, di cui all'art. 12, primo e decimo comma, della presente legge, sono posti a carico dello stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa per l'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, quale spesa prevista dal secondo comma, lettera *b*), del medesimo art. 34.

Alla concessione dell'indennità di cui all'art. 33, quinto comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito con l'art. 19 della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa relative all'art. 35 della stessa legge provinciale n. 17.

Con successiva legge si provvederà alle autorizzazioni di spesa relative alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'art. 19 della presente legge.

Art. 24.

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggior onere di L. 4.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11, settimo comma, dell'art. 12, ottavo comma, e dell'art. 13, terzo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 4.500.000, derivante dall'applicazione dell'art. 11, settimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 25.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni: (*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, le somme di cui al precedente art. 24 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 24

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 dicembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1984, n. **17**.

Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 dicembre 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'8 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recepimento dell'accordo provinciale unitario

(1) La provincia autonoma di Trento con la presente legge recepisce, anche in attuazione dell'art. 59 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, l'accordo provinciale unitario 13 dicembre 1983 per il rinnovo contrattuale 1983-85 dei dipendenti della provincia autonoma di Trento e dei dipendenti degli enti locali provinciali nelle parti in cui innova, modifica od integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento provinciale.

Art. 2.

Area di applicazione

(1) Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dipendente della provincia autonoma di Trento.

(2) E' escluso il personale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come sostituito con l'art. 4 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, E' altresì escluso, per quanto concerne il trattamento economico, il personale contemplato dagli articoli 4, 5 e 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, salvo quanto stabilito nel terzo comma del successivo art. 8.

Art. 3.

Istituzione dell'ottavo livello funzionale-retributivo e disposizioni di primo inquadramento

(1) Con decorrenza 1° gennaio 1985 è istituito l'ottavo livello funzionale-retributivo, cui corrisponde la seguente declaratoria:

« Attività di ricerca, di studio ed elaborazione di notevole complessità, diretta allo svolgimento di adempimenti, o a funzioni di vigilanza e di controllo, richiedenti conoscenze specialistiche, nel campo amministrativo e tecnico, contraddistinta da specificità di apporto, anche di tipo propositivo e promozionale, nella formulazione e realizzazione dei programmi, secondo le competenze per materia e per obiettivo, con connessa definizione dei processi attuativi.

Il profilo può comportare interventi di addestramento professionale sul campo nonché eventuali compiti di indirizzo di unità di lavoro e di guida del relativo personale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia rilevante per la proposizione e la formulazione dei programmi di lavoro di competenza, nonché per la realizzazione, in relazione al profilo professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate, secondo gli indirizzi, i piani e i programmi, anche pluriennali, definiti;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità della struttura organizzativa di appartenenza, in rapporto all'organizzazione strutturale e alla funzionalità complessive.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte e delle istruzioni di carattere generale impartite;

delle attività, eventualmente affidate, di addestramento professionale, di indirizzo e guida di unità di lavoro e del relativo personale;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento degli obiettivi stabiliti, operando anche mediante controlli periodici e di massima sui risultati.

Nell'ambito delle scuole dell'infanzia, e con riferimento agli adempimenti di competenza, il livello comporta:

attività di direzione, di coordinamento e di consulenza pedagogica-didattica;

funzioni amministrative, gestionali e di organizzazione del lavoro;

responsabilità di gestione del personale e delle risorse strumentali.».

(2) Le disposizioni di cui all'art. 207 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, si applicano anche ai fini dell'inquadramento nell'ottavo livello funzionale-retributivo, purché il personale interessato sia provvisto del titolo di studio, della abilitazione professionale ovvero di diplomi di qualificazione professionale o di specializzazione o di perfezionamento richiesti per l'accesso al relativo profilo professionale; per il personale contemplato dal primo comma del medesimo art. 207 l'inquadramento avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

(3) Il personale proveniente dall'ispettorato provinciale del lavoro e trasferito alla provincia a norma dell'art. 1 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 13, che presso l'ente di provenienza risultava collocato nell'ottava qualifica funzionale, verrà inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1985, nell'ottavo livello funzionale-retributivo.

Art. 4.

Importi dei livelli funzionali-retributivi

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali tabellari:

primo livello	L. 3.300.000
secondo livello	» 3.612.600
terzo livello	» 4.098.600
quarto livello	» 4.482.000
quinto livello	» 5.200.000
sesto livello	» 5.562.000
settimo livello	» 6.804.000
ottavo livello	» 8.640.000

Art. 5.

Indennità di livello

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di ruolo e non di ruolo è corrisposta un'indennità annua fissa di livello, per dodici mensilità, nelle seguenti misure lorde:

Livello funzionale-retributivo —	Importo indennità annuo lordo —
secondo	L. 60.000
terzo, quarto, quinto	» 120.000
sesto, settimo	» 360.000

(2) Al personale non di ruolo che presti servizio ad orario ridotto, l'indennità è corrisposta in proporzione.

Art. 6.

Determinazione trattamento economico dal 1° gennaio 1985

(1) Con effetto dal 1° gennaio 1985, lo stipendio complessivo spettante al personale di ruolo collocato nei livelli e al personale insegnante a tempo indeterminato previsto dall'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, in servizio alla medesima data, viene determinato sommando i seguenti elementi retributivi, in conformità alla posizione individuale di ciascun dipendente:

a) stipendio in godimento comprensivo della classi e degli aumenti periodici;

b) acconto mensile previsto per l'anno 1984 dall'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41;

c) assegni pensionabili *ad personam* comunque denominati eventualmente in godimento;

d) importo derivante dalla monetizzazione della frazione di biennio maturata al 31 dicembre 1984 nella classe di stipendio o aumento periodico in godimento alla medesima data, escluse le frazioni di mese, da calcolare in base agli importi di livello di cui all'art. 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25;

e) una somma pari alla differenza fra l'importo del beneficio minimo garantito a regime dall'accordo provinciale unitario di cui al precedente art. 1 e l'acconto previsto per l'anno 1984 dall'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, nelle seguenti misure mensili lorde per ciascun livello funzionale-retributivo:

Livello funzionale-retributivo —	Somma mensile lorda —
primo	L. 25.000
secondo	» 31.000
terzo	» 34.000
quarto	» 35.000
quinto	» 35.000
sesto	» 44.000
settimo	» 53.000

(2) Per il personale collocato nel quinto livello funzionale-retributivo, allo stipendio complessivo di cui al precedente comma, viene aggiunta una somma pari alla differenza fra nuovo e preesistente stipendio iniziale tabellare relativo al medesimo livello.

(3) La progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici, stabilita dall'art. 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, cessa al 31 dicembre 1984.

(4) Con effetto dalla data di attribuzione del nuovo stipendio complessivo come determinato dal primo e secondo comma, cessa la corresponsione degli acconti previsti dall'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

(5) Il personale comunque assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato conserva l'acconto di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, fino alla scadenza del rapporto in corso.

(6) In attesa dell'adozione dei provvedimenti relativi alla determinazione del trattamento economico di cui al primo comma, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 1985, della somma stabilita per ciascun livello funzionale-retributivo alla lettera *e*) del medesimo primo comma.

Art. 7.

Salario individuale di anzianità

(1) Al personale di ruolo collocato nei livelli e al personale insegnante a tempo indeterminato previsto dall'art. 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, verrà corrisposta alla data 1° gennaio 1987, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello funzionale-retributivo corrispondente al 6 per cento degli importi di livello stabiliti al precedente art. 4 e pari alle seguenti misure annue lorde:

Livello funzionale-retributivo —	Importo annuo lordo —
primo	L. 198.000
secondo	» 216.760
terzo	» 245.920
quarto	» 268.920
quinto	» 312.000
sesto	» 333.720
settimo	» 408.240
ottavo	» 518.400

(2) Al personale assunto o inquadrato successivamente al 1° gennaio 1985, la somma di cui al precedente comma verrà corrisposta in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data 1° gennaio 1987. In caso di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore, nel periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, la somma verrà attribuita in proporzione al servizio prestato nei due livelli. La proporzione sarà calcolata in base a ventiquattresimi.

(3) Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento computato sull'importo iniziale del livello funzionale-retributivo di appartenenza.

Art. 8.

Valutazione di servizi

(1) Il servizio comunque prestato o riconosciuto presso lo Stato ed enti pubblici nonché il servizio svolto presso la provincia, anteriormente alla nomina in ruolo, è valutato per intero in termini di classi o scatti, in base agli stipendi e alla progressione economica di cui all'art. 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, applicando i criteri stabiliti nel secondo comma, lettere *b*) e *c*), dell'art. 7 della stessa legge provinciale. Le eventuali frazioni di biennio residue vengono monetizzate.

(2) I benefici economici derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985 e concorrono alla formazione del maturato economico di ciascun dipendente alla medesima data, fatto salvo, se più favorevole, il maturato economico in godimento.

(3) Per il personale previsto dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, il servizio di ruolo prestato presso lo Stato ed enti pubblici nelle qualifiche corrispondenti a quelle della carriera direttiva è valutato, con effetto dal 1° gennaio 1985, attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del settimo livello retributivo, con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 2 della medesima legge provinciale.

(4) I dipendenti interessati all'applicazione del primo e terzo comma dovranno produrre apposita domanda alla giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Censimenti ed indagini statistiche

(1) Al personale è consentito di effettuare, in ore extra ufficio, prestazioni connesse a censimenti nonché ad indagini statistiche e a percepire i relativi specifici compensi.

Art. 10.

Modifiche e integrazioni alla vigente normativa

(1) Alle norme sul nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate con effetto dal 1° gennaio 1985 le seguenti modifiche ed integrazioni:

Articolo 26:

nel settimo comma dell'art. 26 tra il primo e secondo paragrafo è inserito il seguente:

« funzionari inquadrati nell'ottavo livello funzionale-retributivo, in possesso di diploma di laurea, che abbiano maturato nello stesso livello non meno di tre anni di servizio, o complessivamente, nei livelli ottavo e settimo, non meno di cinque anni di servizio; »;

nell'undicesimo comma dell'art. 26 fra le parole « funzionario inquadrato » e « nel settimo livello » sono inserite le parole: « nell'ottavo o »;

Articolo 30:

nel terzo comma dell'art. 30 fra il primo e secondo paragrafo è inserito il seguente:

« funzionari inquadrati nell'ottavo livello funzionale-retributivo, in possesso di diploma di laurea, che abbiano maturato nello stesso livello non meno di un anno di servizio, o complessivamente, nei livelli ottavo e settimo, non meno di tre anni di servizio; »;

Articolo 32:

nel terzo comma dell'art. 32 fra le parole « funzionario inquadrato » e « nel settimo livello » sono inserite, in entrambi i casi, le parole: « nell'ottavo o »;

Articolo 39:

nel terzo comma dell'art. 39 fra le parole « funzionario inquadrato » e « nel settimo livello » sono inserite le parole: « nell'ottavo o »;

Articolo 53:

nel secondo comma dell'art. 53 fra le parole « o qualifiche equiparate, » e « o inquadrati » sono inserite le parole: « nonché funzionari inquadrati nell'ottavo livello funzionale-retributivo, in possesso di diploma di laurea, con non meno di cinque anni di servizio complessivamente maturato nei livelli ottavo e settimo, »;

nel sesto comma dell'art. 53 fra le parole « funzionario inquadrato » e « nel settimo livello » sono inserite le parole: « nell'ottavo o »;

Articolo 54:

nel primo comma dell'art. 54 fra le parole « inquadrati » e « nel settimo o » sono inserite le parole: « nell'ottavo o »;

nel terzo comma dell'art. 54 fra le parole « anche funzionari inquadrati » e « nel settimo livello » sono inserite le parole: « nell'ottavo o »;

Articolo 63:

Al primo comma dell'art. 63 il numero « 20 » è sostituito dal numero « 18 »;

Articolo 65:

nel primo comma dell'art. 65, il punto 4) è sostituito dai seguenti punti:

« 4) livello settimo: diploma di laurea, oltre al quale può essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale;

5) livello ottavo: diploma di laurea, oltre al quale può essere richiesto il possesso della abilitazione professionale ovvero di diplomi di qualificazione professionale o di specializzazione o di perfezionamento ovvero pratica professionale almeno biennale. »;

Articolo 83:

al quarto comma dell'art. 83 le parole « pari ad un ventesimo della misura oraria del compenso per lavoro straordinario previsto per la qualifica o il livello di appartenenza. » sono sostituite dalle parole: « di lire 625. »;

l'ultimo comma dell'art. 83 è abrogato;

Articolo 113:

nel secondo comma dell'art. 113 fra le parole « tra il personale » e « del settimo livello » sono inserite le parole: « dell'ottavo o »;

Articolo 131:

l'art. 131 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« Art. 131 - Regolamento del trattamento economico in caso di passaggio ad altro livello funzionale-retributivo.

In occasione di inquadramento in un livello funzionale-retributivo superiore, il dipendente conserva quanto ha maturato per anzianità.

In caso di inquadramento in un livello funzionale-retributivo inferiore per inidoneità fisica, il dipendente conserverà quanto ha maturato per anzianità e la differenza di retribuzione tra i due livelli sarà computata nel maturato. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a livello funzionale-retributivo superiore.

In occasione di inquadramento in un livello funzionale-retributivo inferiore a seguito di procedura concorsuale, sarà conservato sólamente il maturato individuale per anzianità. »;

Articolo 134:

Al secondo comma dell'art. 134 dopo le parole « dalla competente autorità » sono aggiunte le parole: « , nonché al personale operaio addetto ad impianti di depurazione. »;

il terzo comma dell'art. 134 è abrogato;

all'art. 134 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Al personale incaricato di prestare servizio in turni è corrisposta una indennità oraria, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario pari, rispettivamente, a lire 1.080 per servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6, a lire 1.215 per servizio ordinario festivo e a lire 1.800 per servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo. »;

Articolo 135:

il secondo comma dell'art. 135 è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo settimanale in giornate considerate festive, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata

dell'indennità oraria per servizio ordinario festivo, con diritto di riposo compensativo da fruire entro quindici giorni, in un giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del servizio. Il dipendente che nel corso della settimana abbia comunque fruito di un giorno di riposo può chiedere, in alternativa, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo. »;

Articolo 136:

all'art. 136 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'utilizzo del congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o grave malattia o infortunio grave adeguatamente documentati o comunque comportanti attestata incapacità lavorativa. »;

Articolo 160:

il terzo comma dell'art. 160 è sostituito dal seguente nuovo comma:

« In quest'ultimo caso, al dipendente non viene effettuato alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento e allo stesso compete la retribuzione come disciplinata dall'articolo 131. »;

Allegato C:

nell'allegato *C*, al n. 18 - Servizio istruzione e assistenza scolastica, è aggiunta la seguente frase:

« Provvede in ordine agli affari attribuiti alla provincia in materia di edilizia universitaria. ».

(2) L'art. 9 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, come modificato con l'art. 25 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, è abrogato.

(3) Il terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, è abrogato.

(4) Nella tabella della dotazione organica costituente l'allegato *C* alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, i posti d'organico dei « livelli funzionali » relativi al settimo, sesto e quarto livello sono sostituiti come segue:

«8°	50
7°	290
6°	805
4°	885»

Nella medesima tabella i numeri « 2970 » e « 3087 » sono sostituiti, rispettivamente, dai numeri « 2960 » e « 3077 ».

Art. 11.

Interpretazione autentica

(1) La disposzione dell'art. 4, nono comma, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, va intesa nel senso che l'integrazione ivi prevista all'art. 5 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, riguarda esclusivamente la determinazione dell'indennità di carica prevista dall'art. 1 della citata legge provinciale n. 13.

Art. 12.

Copertura degli oneri

(1) All'onere valutato nell'importo di L. 2.490.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1984-86 di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3.

(2) Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

(1) Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1984-86, di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 3, la somma di cui al precedente art. 12 è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nello stesso art. 12.

(2) La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 dicembre 1984

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(465)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.